

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Pubblico Impiego				
4	Il Mattino	07/01/2013	<i>STOP AI CONDANNATI NELLA PA, IL RIGORE DIVIDE I PARTITI (M.Milanesio)</i>	2
Rubrica Enti e autonomie locali				
7	Il Sole 24 Ore	07/01/2013	<i>NORME - IN ARRIVO L'INCREMENTO IVA SUI SERVIZI SOCIO-SANITARI (D.Luddeni)</i>	3
2/3	Il Messaggero	07/01/2013	<i>MONTI: CAMBIARE L'IMU PER DARLA DI PIU' AI COMUNI GIU' IRPEF E IVA (M.Stanganelli)</i>	4
7	Il Sole 24 Ore	07/01/2013	<i>NORME - SPRINT FINALE PER AVVIARE CONTROLLI E AUDIT INTERNI (A.Barbiero)</i>	7
7	Il Sole 24 Ore	07/01/2013	<i>NORME - SULLE TARIFFE TARES CAOS COMPETENZE (A.Guiducci)</i>	8
7	Il Sole 24 Ore	07/01/2013	<i>NORME - TRIBUTI, PIU' TEMPO PER LE CORREZIONI (P.Mirto)</i>	9
41	Il Mattino	07/01/2013	<i>AUTO BLU, TAGLI BEFFA: SPRECO DA 75 MILIONI (V.Iuliano)</i>	10
17	Il Secolo XIX	07/01/2013	<i>LA BEFFA DELLE AUTO DELLA REGIONE (R.Sculli)</i>	12
IV	La Gazzetta del Mezzogiorno	07/01/2013	<i>COMUNE, TUTTI A PIEDI RISPARMIO DA RECORD (N.pepe.)</i>	14
Rubrica Pubblica amministrazione				
2	Il Sole 24 Ore	07/01/2013	<i>IN PENSIONE 3 MESI PIU' TARDI</i>	16
1/16	Il Sole 24 Ore	07/01/2013	<i>INTERO SPECIALE - L'ESPERTO RISPONDE</i>	18
9	Il Sole 24 Ore	07/01/2013	<i>LA STELLA REDESCA NON SMETTE DI BRILLARE (C.Bussi)</i>	34
1	Corriere della Sera	07/01/2013	<i>LA TARTARUGA PIU' ANTIPATICA (S.Rizzo)</i>	37
16	L'Unita'	07/01/2013	<i>LAVORO, NON "SILENZIAMO" LA QUESTIONE SOCIALE (B.Ugolini)</i>	38
4	Il Secolo XIX	07/01/2013	<i>MA DOVE VANNO I PRESIDENTI (A.Beccadelli)</i>	39
I	Italia Oggi Sette	07/01/2013	<i>UN PROCESSO TELEMATICO PIU' ALLETTANTE (R.Miliacca)</i>	41
17	Italia Oggi Sette	07/01/2013	<i>SI COMUNICA CON NUOVI MODELLI (D.Cirioli)</i>	42

Le reazioni

Stop ai condannati nella Pa, il rigore divide i partiti

www.ecostampa.it

Le norme

La proposta del ministro Patroni Griffi convince il Pd perplessa l'Udc, no del Pdl

Maria Paola Milanesio

Tutti d'accordo: il processo di moralizzazione della sfera pubblica deve continuare. Codice etico per i dipendenti pubblici e testo unico sulla trasparenza, provvedimenti che il ministro della Pubblica amministrazione Filippo Patroni Griffi - così ha annunciato a *Il Mattino* - intende presentare in una delle prossime riunioni a Palazzo Chigi, non troveranno ostacoli dai parte dei partiti della «strana maggioranza», che fino a qualche settimana fa ha appoggiato il governo Monti. Ma è nel passaggio dall'astrattezza del principio alla concretezza della norma che Pd, Udc e Pdl si dividono: solo i democratici, infatti, non nutrono perplessità sul fatto che ai dirigenti pubblici, condannati anche non in via definitiva per reati contro Pubblica amministrazione, sia vietato assumere determinati incarichi. È all'articolo 27 della Costituzione - l'imputato non è considerato colpevole fino a sentenza definitiva - che fanno riferimento centristi e Pdl.

«Ci siamo scontrati con le resistenze di parte del Pdl, ma sicuramente noi avremmo preferito maggiore incisività nella legge contro la corruzione. Ne daremo chiara pro-

va con la composizione delle liste elettorali, dove andremo ben al di là di quanto previsto dalle norme sull'incandidabilità», esordisce Roberto Rao, Udc. Ma politico e dipendente pubblico non sono la stessa cosa: «È indubbio che anche in quest'ultimo settore c'è bisogno di moralizzazione, tuttavia farei una differenza con i parlamentari. Nessuno è costretto a candidarsi e se lo fa la sua toga deve essere "candida",

come lo era quella indossata nell'antica Roma da chi si presentava alle elezioni. Per il dipendente pubblico, condannato in via non definitiva, è opportuna qualche limitazione - è anche questione di buon senso - ma non possono essere intaccate le sue garanzie». In conclusione, per i centristi «la filosofia del ministro è pienamente condivisibile», sul metodo forse serve qualche aggiustamento. «Ma se ci saranno linee di indirizzo verso una maggiore moralizzazione non ci sarà alcun problema nel seguirle», conclude Rao.

Il pugno di ferro non piace affatto al Pdl. Maurizio Paniz, avvocato e componente della commissione Giustizia della Camera, esordisce con attestati di stima nei confronti del ministro («Sono in piena assonanza con lui») ma pone subito una questione: «Le norme devono concordare con il principio costituzionale della presunzione d'innocenza e della riabilitazione del condannato». Che cosa risponde all'accusa che sia stato proprio il Pdl a impedire regole più severe in tema di anti-


corruzione? «La normativa porta il nome di Alfano, basta questo per dire che il partito la condivide. Il Pdl ha chiesto norme serie, comprensibili da parte dei cittadini. Nella prossima legislatura non ci sarà nessun problema ad affrontare questi temi». Francesco Paolo Sisto, anche lui avvocato e componente della commissione giustizia della Camera in quota Pdl, è netto: «Impedire a un dipendente pubblico non condannato in via definitiva di assumere un incarico può essere solo un fatto discrezionale. Sono contrario all'uso manicheo delle regole, non è che tagliando le mani si impedisce il furto. Il sistema ha un suo equilibrio e non si può correre il rischio di sbilanciarlo. Vanno bene la severità e il rigore ma sempre nel pieno rispetto della Costituzione».

All'annuncio del ministro il Pd risponde con grande soddisfazione. «Noi avevamo proposto che bastasse un rinvio a giudizio per gravi reati contro la Pubblica amministrazione per determinare una sospensione o una interdizione dai pubblici uffici», dice Andrea Orlando, responsabile giustizia del Pd. Una misura eccessiva per il governo che oppone l'articolo 27 della Costituzione, ma «se ora il ministro modifica quell'orientamento per noi va bene». Naturalmente è la gravità del reato a pesare, in quanto - spiega Orlando - in alcuni casi può determinarsi «nocimento» allo Stato qualora l'imputato mantenga le sue funzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Rao
È opportuna qualche limitazione ma le garanzie non vanno intaccate



Paniz
Va salvaguardato il principio della presunzione d'innocenza



Orlando
Pesa la gravità del reato, ben vengano regole più severe



L'intervista
Così Patroni Griffi ieri sul Mattino

Welfare. Aliquota al 10% per gli affidamenti effettuati dal 2014

In arrivo l'incremento Iva sui servizi socio-sanitari

Domenico Luddeni

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) aumenta l'aliquota Iva applicabile ad alcune prestazioni socio-sanitarie come gestione di asili nido, case di riposo, assistenza domiciliare, prestazioni educative, rendendo più costoso per gli enti locali fornire i servizi.

L'articolo 1, comma 488 della legge, al punto a), abroga il punto n. 41-bis della tabella A parte II del Dpr 633/1972 che riguarda i beni e i servizi soggetti all'aliquota agevolata del 4%, che includeva: «Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in case di riposo e simili od ovunque rese».

Contemporaneamente vengono assoggettate all'Iva al 10% le stesse prestazioni se fornite dalle cooperative sociali e dai loro consorzi nell'ambito di un appalto o di una convenzione. Considerato che queste prestazioni, grazie a una norma interpretativa (legge 296/2006, comma 331) ora abrogata dalla legge di stabilità, potevano es-

sere assoggettate all'aliquota Iva del 4%, si capisce come questa disposizione provochi un aumento dei costi per gli enti locali, su prestazioni di grande impatto finanziario e di notevole rilevanza sociale.

Il comma 490 della legge di stabilità aggiunge che queste disposizioni si applicano alle

L'EFFETTO

L'addio all'aliquota agevolata del 4% determinerà un aumento dei costi per gli enti e per le cooperative sociali

operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.


Da quella data l'ente locale non potrà più detrarre l'Iva sugli acquisti relativi a queste prestazioni (salvo una limitata detrazione applicando il pro rata) in quanto i corrispettivi incassati sono esenti, e l'incremento Iva dal 4% al 10% andrà a ridur-

re ulteriormente le risorse a disposizione degli enti. Inoltre l'aliquota al 10% si applicherà a quelle prestazioni, quando sono rese da cooperative sociali e dai loro consorzi, mentre prima l'aliquota applicabile era al 4% per le prestazioni rese da tutte i tipi di cooperative e consorzi.

La disposizione provoca un serio problema di copertura finanziaria, perché in sede di gara la stazione appaltante deve valutare gli importi offerti al netto dell'Iva, per evitare discriminazioni. Ma se poi l'ente aggiudica la gara a una cooperativa non sociale si vedrà fatturare la prestazione ad aliquota ordinaria del 22% dal primo luglio 2013.

Considerati la sempre più difficile situazione finanziaria degli enti locali, e il valore sociale delle attività interessate, sembrerebbe opportuno un ripensamento, per il quale il tempo non manca. Diversamente, gli enti che volessero evitare questo aggravio di spesa dovrebbero bandire le gare e affidarle prima del 31 dicembre prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Monti: cambiare l'Imu per darla di più ai Comuni giù Irpef e Iva

«QUANTO PAGO SULL'ABITAZIONE? PARECCHIO NON SO LA CIFRA SE NE OCCUPA MIA MOGLIE»

► Le promesse del premier: ridurre la pressione si può, tagliando spesa pubblica. Manovre? No, se non ci saranno eventi inattesi

IL CASO

ROMA I temi economici al centro della lunga intervista a Sky Tg24 di Mario Monti. Anticipazione degli argomenti della campagna elettorale del Professore. La tanto contestata - soprattutto da Berlusconi - Imu è stata definita «frutto del precedente governo» e comunque da «modificare, destinando il gettito maggiormente ai comuni». Parallelamente il premier individua «la possibilità» di ridurre «l'Irpef di un punto» e di «congelare» il previsto aumento dell'Iva a luglio. Possibile, per Monti, fare «anche di più» in materia di fisco ma la «via maestra» per riuscirci è quella di «ridurre la spesa pubblica». A rendere più probabili questi traguardi è quello che per il Professore è un punto di merito: il calo dello spread sotto i 300 punti che «fa risparmiare molti miliardi sugli interessi del debito pubblico, ma anche di quello privato: un risparmio che può essere calcolato come superiore al gettito Imu».

RIVEDERE IL FISCO

Sicuramente, osserva Monti, «bisogna rivedere l'intera struttura fiscale e farlo sull'arco di un po' di anni. Bisogna però fare molta attenzione alle promesse fiscali: le tasse sono certamente da ridurre, ma non con promesse insostenibili. Se abbiamo una situazione compromessa è a causa di quanto fatto negli anni precedenti».

Dice il premier che, comunque, sulla base dei 10 miliardi strappati all'evasione e ai 60 di risparmio per il calo dello spread fa una previsione rassicurante sull'eventualità di una nuova manovra a primavera: «A deciderlo - osserva - sarà il nuovo governo, ma al momento anche l'Ue ci riconosce il pareggio di bilancio strutturale per il 2013. I conti sono dunque in ordine e se non ci saranno eventi non previsti...».

L'intervistatore si inoltra nel privato delle finanze del Professore, chiedendo quanto ha pagato di Imu sui vari appartamenti che Monti ha dichiarato di possedere. «Parecchio - la risposta - ma non ho una cifra, di queste cose se ne occupa mia moglie». Interrogato anche su un eventuale prossimo cambio di domicilio,

sul Colle più alto, il premier replica: «Credo che la mia decisione di salire in politica abbia fatto salire di molto le legittime aspettative di altri che puntano al Quirinale e, comunque, non credo certo di aver aumentato le mie possibilità».

DIALOGO CON TUTTI

Bersaglio di un fuoco concentrato anche da parte di alleati della ex maggioranza, Monti affronta il tema del dialogo nello scenario del dopo voto: «Ho detto - ricorda - che dialogherei con tutti anche se avessi la maggioranza. Ma - precisa - non sarei parte di nessun governo che non avesse un carattere riformista nel senso delle riforme strutturali». Parte dell'intervista è stata dedicata a un lavoro mai fatto prima, ma che assorbe in queste ore il Professore: il vaglio certosino delle candidature della sua lista che sarà presentata a metà settimana. Con la speranza che «Passera ci ripensi: ha lavorato molto bene con me e ha ancora moltissimo da dare, ma sulla questione della lista unica ha avuto una posizione più rigida della mia».

Mario Stanganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CITTÀ DEL VATICANO Mario Monti a messa a San Pietro risponde al telefonino al fianco della moglie Elsa, visibilmente seccata. Ieri il premier è intervenuto con altri leader alla funzione solenne celebrata da papa Benedetto XVI



Sopra, Mario Monti intervistato da Sky Tg24



Monti: cambiare l'Imu

- ▶ «Va data ai Comuni. Possibile tagliare l'Irpef e congelare l'Iva»
- ▶ Il leader Pdl incontra Maroni, l'accordo con la Lega è più vicino

ROMA Mario Monti parla dell'Imu come un «frutto del precedente governo» e comunque da «modificare, destinando il gettito maggiormente ai Comuni». Nello stesso tempo il premier individua «la possibilità» di ridurre «l'Irpef di un punto» e di «congelare» il previsto aumento dell'Iva a luglio. Per Monti è possibile fare «anche di più» in materia di fisco ma la «via maestra» per riuscirci è quella di «ridurre la spesa pubblica». Vertice ad Arcore tra Berlusconi e Maroni, l'accordo con la Lega è più vicino.

Fusi, Giansoldati e Stanganelli
alle pag. 2, 3 e 5



Scadenze. C'è tempo solo fino al 9 gennaio per approvare i regolamenti

Sprint finale per avviare controlli e audit interni

Amministratori inadempienti: sanzioni fino a 20 mensilità

Alberto Barbiero

■ Gli enti locali devono adottare in tempi strettissimi, entro il 9 gennaio, i regolamenti che definiscono la disciplina del sistema dei **controlli interni** e attivare le varie forme di **audit**.

Le nuove disposizioni inserite dalla legge 213/2012 nel Testo unico degli enti locali (Tuel) hanno un termine di attuazione di prossima scadenza, stabilito in novanta giorni dall'entrata in vigore del Dl 174/2012 (il 10 ottobre), termine che non è stato prorogato.

Tutte le Province, le unioni di Comuni e i Comuni (indipendentemente dalla dimensione), in base al nuovo articolo 147 del Tuel, devono approvare in Consiglio un regolamento sui controlli di regolarità amministrativa e contabile dei propri atti, sul controllo di gestione e sulla verifica dei programmi. Essi sono tenuti a definire anche nuove norme del regolamento di contabilità per il costante controllo degli equilibri finanziari.

Gli enti locali con popolazione superiore a 100mila abitanti devono anche definire nel regolamento dei controlli inter-

ni (per applicarle sin dal 2013) disposizioni sul controllo strategico, la verifica dell'andamento degli organismi esterni (in particolare delle società partecipate) e il controllo sulla qualità dei servizi.

Questi tre elementi, peraltro, per quanto ad applicazione differita (nel 2014 per gli enti con popolazione superiore a 50mila abitanti e nel 2015 per quelli con popolazione superiore a 15mila abitanti), devono essere comunque considerati nei regolamenti da tutte le amministrazioni locali. Infatti il controllo strategico è strettamente con-

nesso alla verifica dei programmi, il controllo sugli organismi partecipati è reso obbligatorio dalle numerose norme che impongono agli enti locali la vigilanza su tali realtà (si pensi alle disposizioni sul divieto di ripiano delle perdite), mentre il controllo sulla qualità dei servizi è necessario, sia in funzione di quanto previsto per i contratti di servizio (articolo 113, comma 11 del Tuel) e le carte dei servizi (articolo 2, comma 461, legge 244/2007) sia in base alle norme (articoli 312-325 del Dpr 207/2010) sulle verifiche di conformità negli appalti di servizi.

Le amministrazioni sono tenute a comunicare al prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competenti l'adozione dei regolamenti e l'attivazione dei sistemi dei controlli interni degli enti locali entro la scadenza del 9 gennaio. Se le regole e l'avvio del sistema non siano stati realizzati entro la data prefissata, il prefetto assegna all'ente locale un ulteriore termine di sessanta giorni: se anche entro questa scadenza l'ente non provvede, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Gli amministratori locali devono tenere in considerazione anche le sanzioni (da cinque a venti volte la retribuzione lorda mensile) previste dall'innovato articolo 148, comma 4 del Tuel, che possono essere irrogate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, qualora queste rilevano l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno.

Gli enti locali, quindi, devono definire regole articolate, tenendo conto sia dei sistemi di audit esistenti (ad esempio i riscontri della regolarità amministrativa e contabile, la verifica del budget e degli obiettivi del Peg, la valutazione della performance delle risorse umane, gli eventuali sistemi di contabilità analitica rapportati al controllo di gestione), sia delle necessità di innovazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La supervisione

01 | ATTI E CONTABILITÀ

I controlli devono essere svolti in fase di formazione degli atti (con i pareri di regolarità) e in fase successiva, con analisi a campione

02 | PROGRAMMI

Gli enti locali devono verificare l'adeguatezza dei programmi e riscontrare la coerenza tra risultati raggiunti e obiettivi definiti

03 | ORGANISMI PARTECIPATI E SERVIZI

Il controllo sugli organismi partecipati è necessario per il bilancio consolidato. Le

verifiche sulla qualità dei servizi sono richieste da norme già vigenti

04 | STRATEGIE E PROGRAMMI

L'ente locale deve verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche, della Rpp e dei piani specifici, in rapporto alle dinamiche di bilancio

05 | EQUILIBRI FINANZIARI

Le amministrazioni devono verificare la coerenza con le regole contabili, con il patto di stabilità e con il pareggio di bilancio, analizzando i profili critici

Rifiuti. Sovrapposizione Ato-Comune

Sulle tariffe Tares caos competenze

Anna Guiducci

Le tariffe della **Tares** devono essere approvate dagli enti regionali costituiti e disciplinati dalle normative di settore.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 23, della legge 221/2012, (conversione del secondo decreto sviluppo), sono infatti unicamente gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali a esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (rifiuti compresi), di scelta della forma di gestione e affidamento, di determinazione delle tariffe e di controllo.

La norma si pone in evidente contrasto con la disciplina istitutiva della Tares (articolo 14, Dl 201/11), secondo la quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente.

Poiché soggetto attivo del tributo è il Comune, deve essere il Consiglio comunale a deliberare eventuali riduzioni ed esenzioni, la cui copertura finanziaria deve essere assicurata con risorse della fiscalità generale.

La disciplina integrativa recata dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) non chiarisce la competenza in materia di approvazione delle tariffe, esponendo al rischio di impugnazione gli atti eventualmente adottati in violazione di legge per incompetenza assoluta dell'organo deliberante.

Il comma 387 dell'articolo uni-

co consente ai Comuni, in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97, di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che, al 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.


Il versamento del tributo o della tariffa nonché della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato (elevabile fino a 0,40 dal Consiglio comunale) deve essere effettuato con F24 o con conto corrente postale intestato esclusivamente al Comune.

Per quest'anno, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà del Comune di deliberare una scadenza successiva.

Sino alla determinazione delle tariffe l'importo delle rate è calcolato in acconto, commisurandolo a quanto versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu, Tia 1 o Tia 2 e tenendo conto della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato. L'eventuale conguaglio per maggiorazioni fino a 0,40 euro è invece effettuato con l'ultima rata.

I tempi di pagamento del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni non coincidono, per l'anno 2013, con i tempi di riscossione del tributo o della tariffa. Lo squilibrio finanziario potrebbe compromettere seriamente la gestione della liquidità degli enti e comportare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, i cui costi produrrebbero necessariamente incrementi tariffari a carico dei contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Stabilità. Il nuovo calendario

Tributi, più tempo per le correzioni

Pasquale Mirto

■ Da quest'anno con la legge di stabilità gli enti locali avranno più tempo per correggere **tariffe e aliquote comunali**.

La regola generale sulla tempistica è fissata dall'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione. In questo modo le delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Altrimenti scatta la proroga.

Ma alla regola generale si aggiunge da quest'anno una nuova eccezione. La legge di stabilità all'articolo 1, comma 444, dà la possibilità ai Comuni, per ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare tariffe e aliquote entro il 30 settembre, ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio.

Un'eccezione specifica già riguardava l'Imu. L'articolo 13, comma 13-bis del Dl 201/2011 prevede che da quest'anno l'efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione Imu decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del ministero dell'Economia, e gli effetti delle delibere retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito. Ma solo se la pubblicazione avviene entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. Quindi l'invio al Mef deve avvenire entro il 23 aprile. Altrimenti, aliquote e detrazione si intendono prorogate di anno in anno. Per rispettare questi termini i Comuni dovranno ap-


provare le aliquote Imu entro fine marzo, anche se il termine di approvazione del bilancio 2013 è stato già prorogato al 30 giugno. Una situazione a tutt'evidenza illogica, oltre che lesiva dell'autonomia dei Comuni.

Anche per i termini di invio e pubblicazione delle delibere c'è una regola generale e varie eccezioni. La regola generale è contenuta nell'articolo 13, comma 15 del Dl 201/2011, il quale prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al ministero dell'Economia entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dal termine per il bilancio di previsione. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Ma questo nuovo meccanismo è subordinato a un decreto del Mef, ancora non emanato.

Oltre all'eccezione già detta per l'Imu, per l'addizionale Irpef l'articolo 14, comma 8, del Dlgs 23/2011 dispone che la delibera di variazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Mef a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Pena la conferma dell'addizionale approvata in precedenza.

Semplificare e uniformare questi variegati termini appare ormai una necessità imprescindibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Il dossier I dati del Dipartimento della Funzione pubblica. Nel mirino anche le automobili di servizio delle aziende sanitarie

Auto blu, tagli beffa: spreco da 75 milioni

In Campania 605 veicoli nella flotta degli enti locali In un anno via solo 3 mezzi

Valerio Iuliano

Un antico privilegio, quello delle auto blu, che non viene mai eliminato dalle nostre parti. In Campania sono esattamente le stesse di un anno fa, nonostante le ripetute promesse e annunci di tagli. Nella nostra regione sono 605 in Campania, secondo un'indagine del Dipartimento della Funzione Pubblica (aggiornata al 30 novembre 2012), le vetture con autista riservate a sindaci, assessori, presidenti di Province, dirigenti di aziende sanitarie e figure apicali di enti pubblici e comunità montane. Un numero superiore a quelli di Emilia, Toscana e Piemonte, come si evince dal monitoraggio del Ministero, volto a censire l'intero parco autovetture in uso alle amministrazioni pubbliche, locali e centrali. L'indagine opera una distinzione tra le «auto blu» - quelle di rappresentanza assegnate personalmente ai vertici delle amministrazioni o comunque guidate da un autista - e le «auto grigie», ovvero i mezzi a disposizione degli uffici pubblici per servizi

a beneficio dei cittadini, ma senza conducente. Nel primo caso, si è verificato, in tutta Italia, un netto snellimento del parco vetture. Oltre 2mila unità in meno rispetto a dodici mesi fa, per un totale di 7290 mezzi. In controtendenza la Campania, con le sue 605 auto blu disseminate nella pubblica amministrazione. Una cifra pressoché immutata, rispetto alle 608 di gennaio 2012, ed un numero inferiore solo alla Sicilia, dove, peraltro, è stato effettuato un taglio di oltre duecento unità. Più di 2mila, invece, in Campania le «auto grigie». Ammonta ad oltre 75 milioni di euro la spesa totale sostenuta nel 2011 nella regione, per tutte le auto della pubblica amministrazione. «Quella per autisti e personale addetto alla guida - fanno sapere dal Formez che ha curato lo studio per conto del Ministero - è la spesa che incide maggiormente con 58 milioni di euro annui». Circa il 70% dell'intero parco vetture - e della spesa totale - appartiene alle aziende sanitarie ed alle amministrazioni comunali, in particolare quelle dell'hinterland napoletano. 118 vetture con autista sono in dotazione all'Asl Napoli 1, con una spesa di oltre 12 milioni per il personale ad-


detto alla guida nel 2011. Sono 94 i mezzi (con e senza autista) che appartengono, invece, all'Asl Napoli 2. Tra i Comuni, a fronte di un comportamento virtuoso di Palazzo San Giacomo (solo 9 mezzi, peraltro con caratteristiche non ancora indicate nel censimento), sorprendono le 11 vetture con autista di Pozzuoli e le 9 di Boscoreale. Quasi tutti i municipi censiti, anche quelli minori, contano almeno un'auto blu. Più spesso due o più. Ad dirittura quattro quelle della comunità montana del Matese. Conta 164 mezzi la flotta della giunta regionale, di cui solo 16 ad uso esclusivo con autista. Ammontano a 1,3 milioni le spese di gestione delle auto, sostenute da Palazzo Santa Lucia nel 2011. Un risparmio di oltre mezzo milione di euro, rispetto al 2009. 5 vetture, invece, appartengono al consiglio. Tra le amministrazioni provinciali, 9 auto con pilota sono a disposizione dell'amministrazione napoletana, così come di quella salernitana. Forse meno del previsto. Solo una in più dell'Autorità Portuale di Napoli. 8 vetture, tra cui una Mercedes e una Lancia. Tutte con autista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

LE AUTO BLU

ITALIA
7.291
(-25% rispetto al 2011)



75,8 milioni

SPESA TOTALE IN CAMPANIA

Fonte governo, i dati si riferiscono alla auto blu della pubblica amministrazione centrale e degli enti locali

CAMPANIA

605

CONFRONTI

567
Lombardia



110
Asl Napoli1



12 milioni
Costo

230
Piemonte

235
Toscana

110
Emilia Romagna

428
Lazio


340
Calabria

876
Sicilia

CONFINESE.IT

I casi

L'Asl Na 1 spende 12 milioni Virtuosi Regione e Comune di Napoli





Privilegi
Ancora tropp
le auto blu
degli enti
pubblici
centrali
e locali

www.ecostampa.it



IL CENSIMENTO (LACUNOSO) DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: TAGLI CONFERMATI IN COMUNE E PROVINCIA

La beffa delle auto della Regione

Invece dell'annunciata riduzione, le vetture dell'ente sono passate in un anno da 48 a 70

IL CASO

ROBERTO SCULLI

È UN'ANOMALIA fino a prova contraria. Prova che la Regione Liguria, almeno finora, non è riuscita a fornire. Salvo formulare alcune ipotesi, nei fatti assessori e funzionari contattati dal *Secolo XIX* non riescono a spiegare perché le automobili di servizio della flotta regionale, in tempi di lacrime e sangue, sono aumentate tra il 2011 e il 2012. Da 48, considerando le tre tipologie individuate dal ministero della Funzione pubblica, a 70. Praticamente un unicum nel panorama degli enti pubblici basati a Genova, tutti caratterizzati, negli ultimi tre anni, da una violenta contrazione del parco macchine.

A fare eccezione l'Arpal, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ligure. Organo che fa riferimento alla stessa Regione, prettamente tecnico, che ha visto aumentare le auto a disposizione da 46 a 64.

Il borsino di auto blu e sorelle minori si può ricostruire spulciando le statistiche raccolte in maniera permanente - così aveva deciso l'allora ministro Renato Brunetta - dal ministero della Funzione pubblica amministrativa.

Gli ultimi rilievi sono stati resi disponibili da fine anno. Con un battage un po' meno deciso, coerente con il diffuso understatement del governo dimissionario.

Gli altri dati, organizzati in modo non sistematico, vanno individuati tra le pieghe del sito web di ministero e Formez, il (colossale) centro servizi e studi ministeriale che raccoglie ed elabora i dati inviati dai vari enti pubblici.

Una panoramica dal 2009 al 2012 racconta che il rimbalzo della

Regione, che nel 2011 aveva fatto vanto, stampando anche alcuni volantini, delle economie attuate in tema di auto blu, non basta nemmeno lontanamente per scalzare il record assoluto, che, in una panoramica tra gli enti più "motorizzati", resta nelle mani dell'Asl 3.

Il primato dell'azienda sanitaria non è mai stato in discussione e la forbice rispetto alle altre amministrazioni non ha fatto che allargarsi. Il dato attuale - 202 auto - si posiziona esattamente a metà tra quello del 2009 e quello del 2010.

Invero con dieci unità in meno rispetto al 2011, contando anche che tutte le vetture della Asl 3 censite sono cosiddette auto grigie. Quindi mezzi, in teoria, non assegnati a una sola persona, non dotate di autista e a disposizione dei vari uffici aziendali. Nel quadro complessivo spiccano gli interventi di riduzione di Comune e Provincia di Genova. Il primo è sceso dalle 155 auto del 2009 alle 93 dell'anno appena finito. Lo stesso numero di veicoli della Provincia, che nel 2009 era partita da quota 118.

La discesa, insomma, pare inarrestabile e spiega da sola come, soltanto fino a pochi anni fa, gli enti pubblici fossero infarciti di almeno una quota importante di auto non indispensabili per il funzionamento. Il vento di austerità spazza anche l'Università di Genova: numeri più piccoli, ma la discesa è stata costante.

La Regione rappresenta un caso a parte. In primo luogo perché, al netto dei tagli operati l'anno scorso, resta l'ente con il maggior numero di auto blu, tutte con autista. Sono nove, otto utilizzate a rotazione dagli assessori, più quella in uso esclusivo al presidente Claudio Burlando.

In subordine, ecco l'oscillazione tra 2011 e 2012, che ha visto diminuire di un'altra unità le auto blu (a inizio mandato erano 16, ndr), ma salire il conto complessivo. Perché le auto grigie della Regione sono 21 in più? «Sono mezzi ereditati dalle comunità montane, servono per dare continuità ai servizi prima appannaggio degli enti soppressi, con un risparmio di cinque milioni

di euro».

La prima spiegazione della Regione, però, attraverso l'assessore al Bilancio Sergio Rossetti, non trova conferma nelle parole del presidente di una delle ex comunità. «In media eravamo dotati di due, al massimo tre mezzi dopo i primi accorpamenti nel 2008. Panda 4x4, qualche piccola Jeep. La Regione in un primo momento aveva avuto il dubbio se disfarsi di questi mezzi». Nei fatti, alcuni mezzi sono passati alla Regione. Ma durante il 2012, sono stati due. Troppo pochi, insomma, per spiegare le 21 unità di differenza.

Altra ipotesi. «Potrebbero essere i mezzi utilizzati per lo spegnimento degli incendi». Autobotti, fuoristrada con idranti. Però i mezzi di questo tipo, effettivamente assorbiti dalla Regione nel 2012 in attesa di essere affidati ai gruppi antincendio attraverso i Comuni, sono 120. Troppi, quindi, per giustificare uno scostamento di "sole" 21 macchine.

Terza possibilità. «Forse sono ex mezzi delle comunità montane destinati agli ispettorati agricoli». Ma il responsabile degli ispettorati (oltre che commissario liquidatore di una comunità montana), e l'assessore all'Agricoltura, Giovanni Barbagallo, avvertono di non saperne nulla.

Allora come spiegare i dati inviati al ministero? Potrebbe trattarsi di numeri parziali (a esempio, potrebbero tenere conto soltanto di una parte dei mezzi antincendio), oppure essere banalmente sbagliati. Un po' come accadde con il primo censimento delle auto blu. Allora la Regione certificò spese per il personale chiamato a gestire il parco autovetture in un milione 433 mila e 223 euro.

Una cifra quasi superiore addirittura alla Regione Piemonte. In realtà una successiva rettifica abbassò l'asticella a 875.771 euro. La Regione aveva conteggiato un in-



tero ufficio, quello che si occupa del Patrimonio, e non l'unica persona effettivamente impegnata a

gestire l'uso delle macchine. Il rebus resterà tale, almeno fino a oggi. Con la riapertura degli uffici

la Regione Liguria conta di ricostruire tutti i dati e chiarire il nuovo inghippo.

sculli@ilsecoloxix.it


© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOOM DI ARPAL
L'agenzia ambientale ha ampliato il suo parco del 40 %

MACCHINE SANITARIE
La Asl ha tenuto costante la sua super dotazione

www.ecostampa.it

L'autoparco degli enti pubblici liguri (andamento 2009-2012)





SPENDING REVIEW

LA MOBILITÀ DEL PERSONALE

IL PIÙ VIRTUOSO

La commissione sul federalismo: il municipio primo per aver ridotto del 67% le spese di funzionamento degli uffici. Napoli peggio di tutti

LE «ALTERNATIVE»

Altri 8 mezzi sono stati acquisiti a noleggio. Presentato al ministero per l'Ambiente un progetto per l'acquisto di 100 bici elettriche

Comune, tutti a piedi risparmio da record

Dimezzato il costo (già ridotto) delle auto di servizio

Una situazione paradossale rischia di creare difficoltà alla macchina municipale

● Il direttore generale gira con un Vespe rosso d'epoca classe 1974, il sindaco spesso «cavalca» una gloriosa Guzzi California con una trentina di primavere sul groppone. Le auto blu e/o grigie (la differenza è notevole), al Comune di Bari rischiano di diventare solo un ricordo e buona parte del personale è destinato ad andare in giro... in bici. Colpa - sembrerà paradossale - di una *spending review* eccessiva che in queste ore vede primeggiare il municipio nelle statistiche nazionali non solo in termini di minore o più equa imposizione fiscale sulla casa (leggasi Imu), ma anche in termini di riduzione di spese di funzionamento degli uffici e di auto blu. Nel primo caso, come rivelato alcuni giorni fa dal Sole 24 Ore, il Comune di

Bari è un ente che si accontenta di un risparmio di oltre il 67% per far funzionare la propria macchina. Una cifra, quella elaborata dal Copaff (la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale) che contrappone l'organizzazione guidata da Michele Emiliano a quella del suo «collega» De Magistris di Napoli che ha bisogno di un terzo in più delle risorse precedenti per garantire il funzionamento dei servizi. Una notizia, quella del capoluogo pugliese, che viene vista con broncio dai sindacati in pole position per rivendicare maggiori riconoscimenti al personale, ovvero ai circa 2mila dipendenti che assorbono meno del 29% del bilancio in termini di spese correnti, conto lievitato a oltre 49 per cento dopo l'obbligo di inserire nel quadro economico anche i costi delle ex Municipalizzate.

Ma se quando si parla di risparmi le notizie fanno sempre piacere, può capitare che talvolta si passi da un eccesso all'altro. E' il caso, ad esempio, delle auto blu e grigie. Sul punto va detto che, l'ex ministro della Pubblica amministrazione, Renato Bru-

netta, avviò una campagna contro gli sprechi di Stato mettendo sotto accusa il parco macchine delle pubbliche amministrazioni che divorava un fiume di quattrini. Per tale ragione fu elaborato un monitoraggio dei costi per ciascuna pubblica amministrazione (è stata dura la raccolta dei dati), distinguendo le auto blu (o blu blu) cioè quelle destinate agli organi istituzionali e con autisti dedicati, da quelle «grigie» utilizzate per ragioni di servizio (anch'esse con e senza autista). Da tale calcolo venivano escluse quelle della Polizia municipale. Due anni fa, passando al setaccio i conti del 2009-2010, il Comune di Bari disponeva di oltre 60 automezzi, tra cui - si ricorderà - l'Audi A 6 dell'ex sindaco Simeone Di Cagno Abbrescia poi venduta dismessa comunque nel 2010 anno oggetto di verifica. Uno degli obiettivi di Brunetta era quello di contenere i costi di gestione: benzina, assicurazione, manutenzioni, ecc. Nel 2010 tali costi ammontavano a oltre 120mila euro, poi sottoposti a un primo taglio di 20% disposto per legge dal governo Berlusconi. E' vero che il Comune ha nel frattempo

rottamato alcuni veicoli, ma è pur vero che nel frattempo il municipio ha ridotto le spese dell'Autoparco bloccando ogni concorso per autista e portando il numero di veicoli di proprietà a 48 (58 secondo l'aggiornamento del ministero della Funzione pubblica); altri 8 sono stati acquisiti a noleggio l'anno scorso e nel contempo sono stati ridotti a 80mila euro i costi di gestione, andando al di là dei limiti richiesti dalla legge.

Cosa è accaduto adesso? La *spending review* varata dal Governo Monti e la successiva legge di stabilità, per il 2013 ha dimezzato i costi sostenuti per la gestione dei mezzi rispetto al 2011. A conti fatti, quindi, nel 2013 il Comune non potrà spendere più di 40mila euro, avendo un anno di tempo per portarsi tra i costi i canoni delle auto non di proprietà. «Il problema vero - fanno sapere i tecnici di Palazzo di città - è che oggi il Comune rischia di essere fortemente penalizzato in termini di garanzia della mobilità dei propri operatori». Il municipio ha presentato al Ministero dell'ambiente un progetto l'acquisto di 100 bici elettriche (anzi, a pedalata assistita). Sempre meglio che andare a piedi.

[n. pepe]



45mila

EURO IL FONDO UTILIZZABILE
Il 2013, per effetto della legge di
stabilità, vedrà dimezzato il già
ridotto budget del 2011

58

LE AUTO DI PROPRIETÀ
Difficoltà per garantire i costi
di gestione di tutti gli
automezzi dell'ente

“I 338 ESUBERI

Il gruppo privato vuole ridurre
di un terzo il suo personale. Il
ruolo decisivo della Mater Dei

**Il parco
Nessun mezzo
«esclusivo»
ma uso condiviso**

■ Attualmente il parco auto del Comune di Bari (al netto dei mezzi della Polizia municipale) è costituito da un'auto ibrida (quella generalmente utilizzata dal sindaco) classificata come «usco esclusivo» ma in realtà condiviso con gli uffici di gabinetto e la direzione generale. Segue la lista con altre 28 auto (prevalentemente alimentate a metano) senza autista, a disposizione degli uffici tecnici e amministrativi (statistica, elettorale, demografici, notificatori e informatori). Le strutture tecniche e amministrative, attualmente, sono state ridotte a 51 (da 63). Altre 19 auto - con autista (non dell'autoparco ma della singola struttura) sono a disposizione dei servizi circoscrizionali, servizi sociali, sport e urbanistica. Per far funzionare questi mezzi, dunque, il Comune disporrà quest'anno di poco più di 40mila euro: frutto del dimezzamento previsto dalla spending review rispetto ai fondi destinati per tale costo nell'anno 2011. Troppo poco per far garantire il funzionamento di tutti i veicoli. Motivo per cui qualcuno rischierà di andare a piedi.

“IL POLO GIUDIZIARIO

Il parere positivo, con
prescrizioni, alla «Vas»: previsti
edifici altri fino a 80 metri



UN RICORDO Una «sfilata» di auto blu. Il Comune ha ridotto le spese di gestione del parco auto





In pensione 3 mesi più tardi

È l'effetto prodotto dall'incremento dell'aspettativa di vita

PAGINE A CURA DI
Giuseppe Rodà

Un anno fa, il 1° gennaio 2012, entrava in vigore la riforma previdenziale varata dal Governo Monti con il decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che apportava significative innovazioni sul versante previdenziale e pensionistico, una vera rivoluzione copernicana (l'Inps, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 ne detta le regole applicative).

Vediamo, a un anno dalla riforma, qual è il quadro previdenziale che emerge.

La riforma, che ha decisamente ritardato l'età per andare in pensione, ha previsto anche deroghe che garantiscono la tutela della previdente normativa. In proposito, va subito notato che esistono una situazione generale e tanti casi specifici, tra i quali i cosiddetti salvaguardati, ai quali la manovra Monti ha lanciato una scialuppa di salvataggio. Chi entro il 31 dicembre 2011 ha maturato il diritto alla pensione può lasciare con la previdente normativa.

Per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo anche nei confronti di coloro che possiedono almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995.

I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di quella anticipata a partire dal 1° gennaio 2012 in poi cadono nella rete delle nuove norme restrittive. Va subito sottolineato che il comma 5 dell'articolo 24 del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011 abolisce il regi-

IL QUESITO



Sul versante previdenziale, la manovra Monti ha prodotto una rivoluzione copernicana introducendo innovazioni, a mio parere, rigorose e restrittive. Il gennaio dell'anno scorso si è aperto, quindi, con una serie di novità mettendo i lavoratori e gli assicurati in una situazione di grande disagio, sia per l'allungamento eccessivo dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia e dei requisiti contributivi per quella anticipata, che per l'incremento legato alla speranza di vita. In base al quale, da quest'anno, l'uscita slitta di ulteriori tre mesi. Vorrei perciò chiedervi un quadro aggiornato dei tempi di uscita dal lavoro e un riepilogo delle regole vigenti.

Mario Mazzoleni - MILANO

me delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (le finestre) che vengono così assorbite nell'ambito dei requisiti di accesso al pensionamento. Va notato, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti che nei regimi misto e contributivo maturano i requisiti a partire dalla stessa data del 1° gennaio 2012 avranno soltanto pensione di vecchiaia e anticipata, oltre naturalmente le altre forme di pensionamento (invalidità, inabilità e ai superstiti). Viene così eliminata la pensione di anzianità.

La vecchiaia

Entrano in gioco per l'ottenimento della pensione di vecchiaia i due requisiti anagrafico e contributivo. Inoltre occorre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero. Eccone i requisiti:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti, la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012 (62 anni e 3 mesi dal 2013 per effetto dell'aumento della speranza di vita; vedi articolo a fianco). Il requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita secondo l'articolo 12 del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicu-

razione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dal 1° gennaio 2012 (63 anni e 9 mesi dal 2013 per l'incremento della speranza di vita). Il requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento in base alla speranza di vita.

Gli altri requisiti

Per i lavoratori dipendenti e automi e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni il nuovo requisito di 66 anni di età, a decorrere dal 1° gennaio 2012, corrisponde a quello previdente di 65 anni considerando l'abolizione delle finestre. Dal 2013, per la speranza di vita, il requisito è di 66 anni e 3 mesi. L'Inps precisa nella circolare 35/2012 che nulla è modificato per età anagrafica e disciplina delle decorrenze per la pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992; circolare Inps n. 65 del 1995) e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 503/1992; circolare Inps 65 del 1995) (si veda articolo a fianco).

Il requisito contributivo

La pensione di vecchiaia si può ottenere con il requisito minimo contributivo di 20 anni. Va notato, però, che per i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 1° gen-

naio 1996, senza possedere contribuzione precedente, per i quali si applica il sistema di calcolo completamente contributivo, viene prevista la possibilità di accedere al pensionamento prima dei 70 anni, a condizione di poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva con una pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale Inps. All'età di 70 anni si prescinde dall'importo della pensione, ferma restando un'anzianità contributiva minima di 5 anni. Per chi ha iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo interamente contributivo) vi è anche la possibilità di accedere al pensionamento a 63 anni di età, a condizione che possiedano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Il comma 9 dell'articolo 24 della manovra Monti stabilisce che l'accelerazione del raggiungimento del requisito di accesso della pensione di vecchiaia all'età di 67 anni per tutti i lavoratori avverrà a partire dal 2021 contro la previsione precedente del 2026.

Decorrenza

L'Inps (messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012) ha precisato che la decorrenza della pensione di vecchiaia per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo a condizione che a tale data si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro dipendente anche all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL REGIME PER UOMINI E STATALI

È questa l'età a cui lasciano dipendenti ed autonomi e le lavoratrici del pubblico impiego



LA VECCHIAIA DELLE DONNE

È il nuovo requisito per l'uscita delle lavoratrici del settore privato

I passaggi chiave della riforma

La stretta, sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata, che sostituisce la pensione di anzianità ora abolita, è in vigore dal 1° gennaio 2012.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Per la pensione di vecchiaia, a partire dal 1° gennaio 2012 si è allungata l'età richiesta sia per gli uomini che per le donne ed inoltre viene stabilito il requisito minimo contributivo di 20 anni.

Il requisito per le lavoratrici impiegate nel settore privato, nel 2012 è di 62 anni; dal 2013 è di 62 anni e tre

mesi per l'aumento dell'aspettativa di vita; per le lavoratrici autonome nel 2012 è di 63 anni e 6 mesi; 63 anni e 9 mesi dal 2013; per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per le lavoratrici del pubblico impiego, dal 2012 il requisito è di 66 anni di età, diventato 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013

LA SPERANZA DI VITA

I requisiti anagrafici subiscono un incremento legato alla speranza di vita (tre mesi dal 2013) per uomini e donne.

L'aumento riguarda anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata e per i benefici assistenziali

LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata si basa sul requisito contributivo superiore ai 40 anni, prescindendo dall'età. Precisamente, per il 2013, il requisito è di 42 anni

e 5 mesi per gli uomini, e 41 anni e 5 mesi per le donne. Dal 2014 si verifica l'ulteriore aumento di un mese

LA TOTALIZZAZIONE

La manovra Monti ha eliminato il limite dei tre anni per totalizzare i periodi assicurativi non coincidenti. Restano confermati i requisiti di 65

anni di età e il minimo di 20 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo scatta per i contributi versati dal 1°

gennaio 2012 anche per chi possiede almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995

I LAVORATORI ESODATI

Tra chi lascia il lavoro con le vecchie regole, i lavoratori salvaguardati, sono inclusi gli esodati. Per lavoratore esodato in senso stretto si intende quello che ha avuto la risoluzione del rapporto di lavoro precedente il 31-12-2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche secondo gli articoli 310, 411 e 412-ter del Cpc o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Occorre, però, che:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (comunicazioni obbligatorie

agli ispettorati del lavoro) o a soggetti equipollenti; • il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi partendo dal 6-12-2011. Questo significa che la decorrenza della pensione (finestra) deve scattare entro il 6-12-2013 tenendo conto che la finestra si apre per i lavoratori dipendenti trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti pensionistici. La legge di stabilità ha poi previsto altri beneficiari a condizioni più favorevoli

LE RICONGIUNZIONI VERSO L'INPS

La legge di stabilità 2013 ha riconosciuto, a determinate condizioni, la gratuità del trasferimento dei periodi

assicurativi verso l'Inps per i rapporti di lavoro con datore statale o pubblico cessati entro il 30 luglio 2010

L'esperto risponde

Inserito di consulenza per i lettori
7 gennaio 2013

1

Quesiti da n. 1 a n. 41

LAVORO E PREVIDENZA

- Spettano al dipendente gli assegni familiari per il figlio della moglie, compreso nel suo stesso nucleo familiare
- Il riscatto oneroso di periodi di lavoro effettuato irregolarmente consente alla colf di uscire con il progetto-donne entro il 2015

.com Per rivolgere una domanda agli Esperti del Sole-24 Ore compilare il modulo elettronico all'indirizzo www.ilsole24ore.com/espertorisponde
Su internet sono consultabili anche gli indici analitici aggiornati
Sono inoltre disponibili tutti gli approfondimenti del "Problema della settimana"

Il Sole **24 ORE**
www.ilsole24ore.com/espertorisponde

L'esperto risponde

Contributi previdenziali e assistenziali**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI****[1]****È GRATUITO IL CUMULO PER I CONTRIBUTI TEDESCHI**

■ Mia mamma aveva alcuni contributi in Germania. Vorrei sapere se si possono riscattare in qualche modo. Lei ha 62 anni. Vorrei inoltre sapere chi si occupa di sbrigare queste pratiche.

L.C. - CATANIA

I contributi tedeschi si possono cumulare gratuitamente con eventuali contributi posseduti in Italia (Inps). Tali contributi servono per il raggiungimento del diritto alla pensione. Una volta perfezionato il diritto alla pensione la stessa verrà liquidata in pro rata temporis, cioè in quote distinte ciascuna riferita alla corrispondente contribuzione italiana e tedesca. Per queste pratiche basta rivolgersi ad uno dei tanti enti di patronato.

A cura di **Giuseppe Rodà****[2]****PENSIONE SUPPLEMENTARE PER L'AGENTE-PENSIONATO**

■ Mia moglie ed io gestiamo un'agenzia immobiliare. Siamo entrambi pensionati dell'Inpdap, ora passata all'Inps. Per la nostra attività abbiamo dovuto fare l'iscrizione all'Inps, al quale paghiamo contributi di notevole entità. Essendo pensionati e non ricevendo alcun beneficio sulla pensione, non dovremmo essere esonerati?

P.R. - TRIESTE

L'iscrizione ad una gestione previdenziale, in questo caso quella dei commercianti, non è legata al beneficio, ma è legata all'obbligo contributivo. In particolare, si ha l'obbligo di iscriversi ad una determinata gestione se si svolge una determinata attività; di conseguenza, come nel caso dei coniugi pensionati che gestiscono l'agenzia immobiliare, scatta l'obbligo di versare la contribuzione come commercianti, indipendentemente dal fatto che si è pensionati ed i benefici sono scarsi.

A tal proposito, è da sottolineare che qualche beneficio si avrà; infatti, essendo i coniugi pensionati avranno, al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia per i contributi versati alla gestione dei commercianti.

[3]**PROFESSIONISTA DIPENDENTE: LA CASSA DETTA IL REGIME**

■ Un dottore commercialista, iscritto all'albo con partita Iva, e dipendente a tempo pieno, non iscritto alla cassa di categoria (commercialisti) ex articolo 22, legge 21/1986, si è iscritto a suo tempo alla gestione separata Inps, ex legge 335/1995. Alla luce dell'interpretazione autentica ex Dl 98/11, convertito in legge 111/11 e al messaggio Inps 79/2012, deve mantenere detta iscrizione e continuare a pagare i contributi al 18% sul reddito o ha solo la facoltà di farlo?

D.L. - TRANI

Con messaggio 709/2012, l'Inps ha precisato che il comma 12 dell'articolo 18 del Dl 98/2011 ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, confermando la possibilità che la separazione di competenza possa venire meno nei casi in cui le singole casse professionali abbiano, all'interno delle proprie norme istitutive, ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo o di opzione di iscrizione. Di conseguenza, se le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l'iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare l'obbligo contributivo alla gestione separata; poiché, infatti, l'obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa.

In presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l'obbligo contributivo alla gestione separata.

Pertanto, nel caso in cui il professionista, che ha ricevuto l'accertamento, espliciti la sua volontà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa di appartenenza, la sede provvederà all'annullamento dell'accertamento con motivazione «Obbligato presso altra Cassa professionale: scelta della cassa interessata» previa acquisizione della documentazione, quale: copia della ricevuta di pagamento in caso di versamento del contributo; copia del provvedimento della Cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi dovuti per l'anno di riferimento dell'accertamento stesso; copia della delibera di riscatto.

Diversamente, se il regime di riferimento prevede l'esclusione dall'obbligo assicurativo, l'accertamento non potrà essere annullato.

L'esperto risponde

Contributi previdenziali e assistenziali

In pratica, il lettore dovrà verificare se la cassa dei commercialisti prevede la facoltà o meno di iscrizione alla stessa Cassa.

[4]**I CONTRIBUTI HANNO PRESCRIZIONE QUINQUENNALE**

■ Sono pensionato ex Inpdai dal 2004. Ora l'Inps mi ha chiesto di versare, per gli anni dal 2007 al 2010, la quota base annua, più sanzioni e interessi, dei contributi commercianti, in quanto sono stato amministratore di una Sas con attività di consulenza societaria fino al 2010. Sto versando le quote richieste. Chiedo se esiste un termine temporale per la richiesta da parte dell'Inps dei contributi anche in base al reddito annuo effettivo della Sas.

S.P. - VICENZA

L'Inps ha ragione a chiedere i contributi, in quanto la prescrizione è quinquennale. Quindi, se il lettore sta già pagando, si desume che siano stati chiesti almeno nel 2012 e, andando a ritroso, dal 2007 ci sono ampiamente i 5 anni di prescrizione. Inoltre, se il lettore era amministratore in una Sas, si presume che fosse anche accomandatario e quindi dovesse iscriversi per l'attività esercitata, in questo caso come commerciante.

[5]**GESTIONE SEPARATA UTILE PER LA TOTALIZZAZIONE**

■ Nel 2007 ho aperto la partita Iva, iscrivendomi alla gestione separata Inps. Ho chiuso la partita Iva alla fine dell'anno, perché ho in progetto di aprire un'attività commerciale in questo nuovo anno. I contributi versati nella gestione separata li posso recuperare nella nuova gestione commercianti o vanno perduti? Posso operare il ricongiungimento? Se sì, il trasferimento è a titolo oneroso? In sostanza, cosa mi conviene fare per non perdere i 5 anni di contributi versati? Inoltre, nell'ipotesi, alternativa rispetto all'apertura di una nuova attività commerciale, di iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti, i 5 anni di contributi versati nella gestione separata posso trasferirli alla gestione della cassa previdenziale dell'ordine?

A.R. - ROMA

L'unica via possibile è quella della totalizzazione. Infatti, i contributi della gestione separata non si possono ricongiungere; si può soltanto fare la totalizzazione, che è gratuita ed ora, con la legge 214/2011, è stata resa meno rigida, dato che non sono più

necessari almeno tre anni di contribuzione in ogni singola gestione, ma basta soltanto un contributo in ogni gestione oggetto della totalizzazione.

[6]**I VERSAMENTI COINCIDENTI NON SI POSSONO SOMMARE**

■ Il dipendente di una società editoriale, iscritto all'albo dei giornalisti, versa i contributi (tramite il datore di lavoro) all'Inpgi. Parallelamente, svolge attività di consulenza con partita Iva, ma in un campo che non è esclusivamente legato all'attività giornalistica. Per questo reddito di lavoro autonomo versa i contributi alla gestione separata Inps con aliquota ridotta (18% nel 2012). È corretto tale comportamento? Si noti che il reddito da lavoro autonomo supera, per importo, il reddito da lavoro dipendente. Inoltre, ai fini pensionistici dovrà maturare i requisiti in ciascuna delle due casse?

Michele Parini - VARESE

Presso l'Inpgi è prevista la gestione separata. In particolare, l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata dell'Inpgi di cui al Dlgs 103/96, ricorre nei casi in cui vi sia l'iscrizione all'albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti) e si svolga un'attività autonoma di libera professione di natura giornalistica, senza vincolo di subordinazione.

Il lettore parla di attività non legata a quella giornalistica, di conseguenza appare corretta l'iscrizione alla gestione separata Inps, con il versamento del contributo nella misura del 18 per cento.

Per quanto concerne le prestazioni pensionistiche, dovrà attendere il raggiungimento dei requisiti, dato che non è possibile totalizzare contributi coincidenti tra loro.

[7]**RIDOTTI I BENEFICI DEL RISCATTO DI LAUREA**

■ Mio figlio, nato nel 1979, si è laureato in ingegneria nell'anno 2007. Dal 2007 lavora come co.co.co. con uno stipendio lordo annuo di circa 25.000 euro, ed è iscritto alla gestione separata dell'Inps dal 21 maggio 2007. Vorrei sapere se, nella prospettiva di continuare l'attività lavorativa come co.co.co. per diversi anni, può essere conveniente, ai fini pensionistici, effettuare il riscatto del corso di laurea, o se sia più conveniente effettuare una assicurazione privata.

Carla Calvi - ISPRA

L'esperto risponde**Contributi previdenziali e assistenziali**

Dare una risposta in merito alla via da seguire, tra riscatto laurea ed assicurazione privata, è impresa abbastanza ardua.

Per quanto concerne il riscatto laurea, la convenienza ora starebbe nel fatto che si può dedurre il costo e si può pagare in 120 rate senza interessi; inoltre, si aggiungono gli anni riscattati ai fini del diritto alla pensione. È da considerare, però, che il calcolo della pensione avverrà con il sistema contributivo, dato che suo figlio lavora da poco e quindi, il beneficio pensionistico, in termini di soldi, non sarà così rilevante.

A cura di **Aldo Forte**

[8]**L'ASSEGNO SUPPLEMENTARE MATURA TRE MESI PIÙ TARDI**

■ Fino al 31 agosto 2007 ho insegnato nella scuola statale e contemporaneamente svolgevo la libera professione di ingegnere.

Dal 1° settembre dello stesso anno sono in pensione. Ho versato i contributi alla gestione separata Inps fino al 31 agosto 2007 e dal 1° settembre 2007 alla Cnpaia. Ho 65 anni. Vorrei sapere se ho diritto ad avere un assegno integrativo di pensione in aggiunta alla pensione che percepisco come pensionato Inpdap.

È possibile, inoltre, ricongiungere i contributi versati all'Inps e alla Cassa ingegneri? Quali sono le leggi che disciplinano il mio stato?

Gregorio Busca - PALESTRINA

Sì, il lettore può chiedere la pensione supplementare, ma deve attendere il compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 214/11, dal 1° gennaio 2012, 66 anni di età, ai quali si dovranno aggiungere, da quest'anno, ulteriori 3 mesi, per l'adeguamento dei requisiti in base alla speranza di vita.

Infatti, ai sensi del Dm 2 maggio 1996, n. 282, di applicazione dell'articolo 2, comma 32, della legge 335/1995, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps, se titolari di una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un'autonoma pensione nella gestione stessa.

Quando alla seconda domanda, il lettore non può ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps con quelli versati alla cassa ingegneri, in quanto la gestione separata Inps è una gestione residuale e

non obbligatoria e, quindi, non trova applicazione la legge 45/90, che riguarda le norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.

[9]**IL CONTRIBUTO DEL 2,50% SUL PAGAMENTO DEL TFS**

■ Sono un ex primario ospedaliero in pensione Inpdap dal 31 dicembre 2010 (con 40 anni di servizio, compresi 6 anni d'università riscattati). Il Tfs (circa 190mila euro) lo ricevo in tre tranches; la terza tranche l'attendo a breve. In rapporto al recente pronunciamento della Consulta, dovrò ricevere rimborsi?

G.G. - SALERNO

La risposta è negativa, in quanto, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, della legge 122/10 nella parte in cui non esclude l'applicazione della rivalsa pari al contributo previdenziale del 2,50% della base contributiva, il rimborso di tale contributo avrebbe dovuto trovare applicazione, esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici in servizio alla data del 1° gennaio 2011, nei cui confronti il calcolo del Trattamento di fine servizio doveva avvenire in conformità delle regole di applicazione del Trattamento di fine rapporto, mentre il lettore è cessato dal servizio in data 31 dicembre 2010.

In ogni caso, l'articolo 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 12, comma 10, del Dl 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011, che ha determinato il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati e, quindi, di conseguenza, non si dovrà dar corso ad alcun rimborso del contributo previdenziale del 2,50%, anche nei confronti dei dipendenti pubblici in servizio al 1° gennaio 2011, in quanto la liquidazione sarà di nuovo calcolata con le vecchie regole del Tfs, che prevede il pagamento da parte del dipendente del contributo previdenziale del 2,50% ai fini del trattamento di fine servizio.

[10]**IL CONGEDO PER FORMAZIONE NON VALE PER L'ANZIANITÀ**

■ Sono un dipendente pubblico ed ho fruito l'anno scorso

L'esperto risponde

Previdenza

di due mesi di congedo per la formazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53/2000. Tale periodo, tra l'altro, non è utile ai fini dell'anzianità di servizio per le progressioni economiche.

Poiché ho provveduto a riscattare i mesi di assenza non retribuita, vorrei chiedervi se il riscatto è utile solo ai fini previdenziali (cioè per il calcolo della pensione) o anche ai fini dell'anzianità di servizio computabile per eventuali concorsi interni.

G.P. - LECCE

L'eventuale riscatto dei mesi di assenza per congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 53/2000, è utile solo ai fini pensionistici, in quanto per espressa previsione normativa del comma 3 del sopracitato articolo 5 tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio.

A cura di **Aldo Ciccarella**

[11]

ASSUNZIONI INCENTIVATE: IL DISCRIMINE È IL 18 LUGLIO

■ A seguito della entrata in vigore della legge 92/2012 sono state modificate alcune regole su benefici, agevolazioni ed incentivi in materia di occupazione. Sono state attratte, nell'ambito dei nuovi principi, anche la legge 407/90 e la legge 223/91. Tra i principi sanciti è previsto quello della «non ripetibilità» dell'agevolazione, ovvero è stato stabilito che «per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato».

Rientrano in questa norma anche i rapporti di lavoro agevolati, instaurati prima della data di entrata in vigore della legge? Ai fini della commisurazione del periodo massimo, devono essere considerati anche i rapporti di lavoro agevolati, già intrattenuti in periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge?

Girolamo D'Arienzo - MONTE SANT'ANGELO

Con il messaggio 2 agosto 2012, n. 12957, l'Inps ha precisato che i criteri introdotti dalla legge 92/2012 in materia di assunzioni incentivate, tra cui il principio dell'incumulabilità citato, non riguardano le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate prima del 18 luglio 2012.

La norma non ha valenza retroattiva, nel senso che non sono da considerare rapporti di lavoro incentivati quelli sorti prima del 18 luglio 2012, anche perché per poter avere tale effetto la disposizione citata avrebbe dovuto essere formulata come di interpretazione autentica.

[12]

RICONGIUNZIONE ONEROSA PER L'INGEGNERE EX DOCENTE

■ Un pensionato della scuola (ingegnere) si è dato alla libera professione. Vuole sapere se, avendo l'iscrizione all'Inarcassa, con contributi dal 2006 al 2009, può, integrando per altri 3 anni (arrivando a 5 anni per la pensione) ricongiungerli all'Inps per la pensione. In base alla legge 29/79.

G.W. - NAPOLI

L'a legge che disciplina tale situazione è la legge 45/1990 che, rispetto al caso descritto, prevede come unica possibilità la ricongiunzione onerosa presso l'ente erogatore della pensione dei contributi versati nella Cassa professionale e la conseguente erogazione di un supplemento di pensione. La condizione è che la pensione deve essere di anzianità.

A cura di **Pietro Gremigni**

PREVIDENZA

[13]

LA PENSIONE COMPLEMENTARE INSIEME CON L'OBBLIGATORIA

■ Sono nato il 21 agosto 1957 e ho iniziato a lavorare l'11 settembre 1974. A oggi ho maturato 38 anni e due mesi circa di contributi. Con la riforma Fornero, per avere diritto alla pensione dovrei maturare 42 anni e 10 mesi di versamenti contributivi.

Non ho capito se, nel caso in cui decidessi di lasciare il lavoro e versare volontariamente la quota contributiva pari al 31,87% circa riferita al reddito dell'anno precedente, la pensione mi verrà erogata dopo i fatidici 42 anni e 10 mesi oppure dovrò aspettare il compimento dei 67 anni.

Inoltre, la pensione integrativa stipulata con il fondo della banca in cui lavoro verrà erogata alla stessa data di quella dell'Inps?

R.N. - VARESE

Nel caso prospettato, se è intenzione del lettore dimettersi e chiedere di essere ammesso alla prosecuzione volontaria dei contributi, l'accesso alla pensione anticipata avverrà nel 2017, quando maturerà il requisito contributivo di 42 anni 10 mesi. Dal primo giorno del mese successivo accederà al trattamento pensionistico. Se l'anzianità deriva tutta da contribuzione effettiva, non opereranno le decurtazioni.

L'esperto risponde

Previdenza

zioni previste per pensioni anticipate conseguite con un'età anagrafica inferiore a 62 anni; in caso contrario, l'assegno pensionistico sarà tagliato del 2%, calcolato sulle quote retributive.

In merito al quesito se la pensione integrativa stipulata con il fondo della banca verrà erogata alla stessa data di quella dell'Inps, la risposta è affermativa, sia perché il lettore, visto che afferma di lavorare in banca, potrebbe essere iscritto ad un fondo preesistente a prestazione definita, per il quale si applicherebbe la regola della liquidazione della pensione integrativa in concomitanza con la liquidazione della pensione obbligatoria, sia perché, anche se fosse iscritto a un fondo a contribuzione definita, istituito dopo il novembre 1992, perfezionerebbe il diritto alla rendita complementare prima del compimento dell'età pensionabile, e quindi il diritto alla rendita coinciderebbe con il momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione anticipata.

A cura di **Fabio Venanzi e Giuseppe Argentino**

[14]

VECCHIAIA E ASSEGNI SOCIALI: STESSI REQUISITI DAL 2018

■ Mio fratello è nato il 20 ottobre 1959 e ha 15 anni di contribuzione. È da tempo disoccupato. Supponendo che il suo stato di disoccupazione continui, e stante le attuali disposizioni di legge, vorrei sapere a quale età mio fratello potrebbe fare domanda di pensione.

Se ho ben capito, non ha diritto alla pensione se non arriva ad almeno 20 anni di contribuzione; tuttavia l'individuazione dell'età pensionabile sarebbe indispensabile per l'eventuale richiesta di prestazioni non legate alla contribuzione (assegno sociale).

S.G. - FIRENZE

S secondo la tabella della relazione tecnica allegata al DL 201/2011 l'anno di conseguimento della pensione di vecchiaia per il fratello del lettore sarà il 2027 quando saranno richiesti, in previsione 67 anni e 11 mesi, unitamente a venti anni di contributi. Analogo è il requisito per la richiesta dell'assegno sociale. Infatti, dal 1° gennaio 2018 l'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dell'assegno sociale sono identiche.

[15]

MINI-RISCATTO PER L'USCITA CON I CRITERI ANTE RIFORMA

■ In tema di riscatto della laurea con le vecchie regole, un segretario comunale, classe 1950, ha maturato al 31

dicembre 2011 34 anni e 9 mesi, incluso il servizio militare e 2 anni di Inps, ricongiunti.

Potrebbe andare in pensione con le vecchie regole?

Avrebbe ancora da riscattare 7 mesi di corso per diventare segretario e 4 anni di università.

Di questi ultimi potrebbe riscattarne solo alcuni per raggiungere l'eventuale diritto di pensione?

Con che data potrebbe andare in pensione e con quale sistema di calcolo?

L.F. - TRENTO

I requisiti previgenti l'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero consentivano l'accesso alla pensione di anzianità con quota 96 (60 anni più 36 di contributi o 61 anni più 35 di contributi). Alla fine del 2011, il segretario può vantare sicuramente 61 anni di età e, per maturare il diritto a pensione, è sufficiente che riscatti 3 mesi.

È ininfluente se chiederà il corso da segretario o parte del diploma di laurea. L'accesso al trattamento pensionistico sarà consentito a decorrere dal 1° gennaio 2013 poiché dalla maturazione del requisito (31 dicembre 2011) devono trascorrere dodici mesi (finestra mobile).

Il sistema di calcolo sarà retributivo per le anzianità maturate fino al 2011 e contributivo pro rata per le anzianità successive.

[16]

IL PARTNER CONVIVENTE ESCLUSO DALLA REVERSIBILITÀ

■ Mia figlia ha uno stato di famiglia che comprende, oltre a se stessa, il suo compagno (non sono formalmente sposati) e il loro figlio.

Volendo affrontare insieme un mutuo a lunga scadenza per l'acquisto in comproprietà (50/50) di un immobile, e versando ambedue contributi Inps in quanto dipendenti a tempo indeterminato, chiedono se, in caso di premorienza di uno dei due, l'altro sia legittimato a fruire della reversibilità della pensione.

R.G. - COMO

La risposta è negativa per il/la convivente. La pensione indiretta ai superstiti spetta solo al coniuge (anche separato/divorziato che sia titolare di assegno alimentare/divorzile o comunque separato consensualmente) nella misura del 60%. Spetta al figlio minorenni o comunque studente fino al 21esimo anno di età (26esimo se studente universitario) nella misura del 70% qualora sia l'unico beneficiario e sempreché non presti attività lavorativa. In caso di matrimonio, l'assegno ai superstiti sale all'80% (60% al coniuge e 20% al figlio).

[17]**LA TOTALIZZAZIONE IMPLICA IL CALCOLO CONTRIBUTIVO**

■ Sono nato il 5 febbraio 1955; ho riscattato la laurea (da novembre 1974 ad agosto 1978); da agosto 1978 al dicembre 1995 sono stato dipendente privato (Inps). Dal 1996 sono amministratore unico e socio di maggioranza di una società commerciale Srl versando contributi nella gestione separata Inps per la qualifica di amministratore e versando i contributi Inps per la qualifica di socio di società commerciale Srl.

Ho 57 anni e 10 mesi e 38 anni di contribuzione, di cui 3,5 anni per riscatto del periodo di laurea.

Quando posso andare in pensione in via anticipata, eventualmente ricorrendo, se possibile, alla totalizzazione?

G.B. - VARESE

L'età del lettore non consente l'accesso alla pensione di vecchiaia prima del 2021 poiché la Riforma Monti-Fornero ha stabilito che, da tale anno, saranno necessari almeno 67 anni fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. L'accesso alla pensione anticipata, ricorrendo alla totalizzazione, comporterà la maturazione del requisito nel 2014/2015, quando saranno richiesti 40 anni e 3 mesi di contributi. Ai fini della maturazione del diritto, però, le anzianità dovranno essere calcolate escludendo gli eventuali periodi concomitanti.

Dal perfezionamento del requisito contributivo dovranno trascorrere 18 mesi (finestra mobile) prima di poter percepire il primo assegno pensionistico. Il ricorso alla totalizzazione nazionale comporterà il calcolo dell'assegno pensionistico con le regole del sistema contributivo.

[18]**IL PATRIMONIO MOBILIARE NON TAGLIA LA REVERSIBILITÀ**

■ Mio zio è titolare di pensione di guerra (come grande invalido) e di una pensione ex Inpdap (in quanto era vigile urbano).

Mia zia non è titolare di nessun trattamento pensionistico; come situazione reddituale è usufruttuaria di un appartamento locato (che le rende 2.200 euro annui) e ha un patrimonio mobiliare di circa 60.000 euro (tra obbligazioni e titoli di Stato). Il patrimonio mobiliare va considerato ai fini della percentuale di riduzione della pensione spettante al coniuge superstite?

A cosa avrà diritto mia zia ai fini della reversibilità?

S.S. - SALERNO

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 335/1995 (Riforma Dini) la percentuale di reversibilità - pari al 60% qualora concorra solo il coniuge superstite - sarà interamente corrisposta qualora il reddito annuale dei superstiti non superi tre volte il trattamento minimo annuo della pensione erogata nel Fondo Pensione lavoratori dipendenti erogato per tredici mensilità. In particolare, per l'anno 2012, tale limite è fissato in € 18.758,82 mentre per l'anno 2013 - in via provvisoria - è € 19.321,58. Nella nozione di reddito non è ricompreso il capitale/patrimonio mobiliare.

[19]**GLI ASSEGNI FAMILIARI PER IL FIGLIO DELLA MOGLIE**

■ In tema di assegni familiari, ha diritto a riceverli un nucleo composto da marito, moglie e figlio riconosciuto esclusivamente dalla madre, perchè nato da una precedente relazione extraconiugale della stessa (il padre non ha riconosciuto il figlio), in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge? La modulistica dell'Inps non sembrerebbe ammettere tale fattispecie, tuttavia in caso negativo parrebbe una diversità di trattamento con altre situazioni simili (figlio nato da precedente matrimonio del coniuge, o figli naturali propri o del coniuge riconosciuti dall'altro genitore).

C.B. - TORINO

Per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso esposto - di fatto - è sufficiente che il figlio naturale sia compreso nello stato di famiglia del genitore naturale e del relativo coniuge (che nel caso di specie non risulta essere il padre). La conferma è data dalla circolare Inps n. 48 del 19 febbraio 1992.

[20]**I MECCANISMI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA**

■ Ho iniziato a lavorare nel maggio 1976 come dipendente privata. Sono nata il 17 agosto 1956: quando potrò andare in pensione secondo la nuova normativa? Inoltre, pur subendo una riduzione sulla pensione, sarebbe possibile accedere al pensionamento all'età di 62 anni?

G.M. - TREVISO

La lettrice conseguirà la pensione di vecchiaia non prima del 2023/2024. Infatti, a decorrere dal 2021 il decreto legge 201/2011 (Salva Italia) ha previsto

L'esperto risponde

Previdenza

un'età anagrafica non inferiore a 67 anni, fatti salvi comunque gli adeguamenti legati all'aumento della speranza di vita.

La pensione anticipata (ex 40 anni) sarà conseguita nel marzo 2018 quando - in previsione - saranno richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi. A legislazione invariata, avendo meno di 62 anni, sarà applicata una riduzione annua dell'1% sulla quota retributiva, che nel caso di specie sarà pari allo 0,416%, calcolata come differenza tra la data di compimento del 62esimo anno di età (agosto 2018) e marzo 2018, pari a 5/12. Rimanendo al lavoro fino all'agosto 2018 non verrà applicata nessuna penalizzazione.

[21]**LA RIPRESA DEL LAVORO
PREGIUDICA LA SALVAGUARDIA**

■ Ho 58 anni. A causa della crisi sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo il 30 dicembre 2011, senza nessun accordo, da una piccola azienda di due dipendenti. Al 31 dicembre 2012 avevo 2069 settimane di contributi Inps; sono iscritto alla contribuzione volontaria dal giugno 2010, e ho già versato contributi volontari per un breve periodo.

Riprendendo i versamenti volontari raggiungerò i 40 anni a fine marzo 2013. Vorrei sapere se ho le caratteristiche per rientrare nella platea dei salvaguardati e se potrò andare in pensione con le vecchie regole.

Sara Pecchioli - SESTO FIORENTINO

L'articolo 24 della riforma Monti-Fornero ha previsto delle salvaguardie nei confronti di taluni lavoratori i quali potranno accedere alla pensione secondo i requisiti previgenti la riforma. In particolare l'articolo 2, lettera g del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 salva i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia - per tale salvaguardia - occorre che venisse presentata un'apposita istanza alla direzione territoriale del lavoro entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: detto termine risulta scaduto lo scorso 21 novembre 2012.

Per quanto riguarda la prosecuzione volontaria, dai dati forniti dal lettore, sembrerebbe che i 40 anni saranno raggiunti nel marzo 2013, ma tra l'autorizzazione al versamento volontario dei contributi (giugno 2010) e la riforma Monti-Fornero sembrerebbe che lo stesso abbia avuto un rapporto di lavoro attivo. Il messaggio Inps 13343 del 9 agosto scorso precisa che per

rientrare tra i salvaguardati, l'autorizzazione deve risultare antecedente il 4 dicembre 2011, il lavoratore non deve risultare occupato dopo l'autorizzazione (e in tal caso mancherebbe tale requisito), con un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e con decorrenza massima della pensione entro il 6 dicembre 2013.

La mancanza di uno dei requisiti farebbe supporre che il lavoratore non risulti salvaguardato. Tuttavia, si segnala l'opportunità di prendere contatti con la competente sede Inps al fine di verificare la propria posizione contributiva.

A cura di **Fabio Venanzi**

[22]**SÌ ALLA TOTALIZZAZIONE
PER IL LAVORATORE 65ENNE**

■ Sono nato il 1° gennaio 1947 e ho svolto lavoro dipendente dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1989 per un totale di 944 settimane. Dal 1° aprile 1996 a tutt'oggi sono iscritto alla gestione separata. Chiedo quando potrò andare in pensione e se posso ricorrere alla totalizzazione.

R.M. - VARESE

L'a risposta è positiva in quanto il lettore è in possesso dell'età di 65 anni e del minimo contributivo di 20 anni. Non possono però formare oggetto di totalizzazione i periodi assicurativi coincidenti. L'altra possibilità, alternativa, per la totalizzazione dei periodi contributivi è quella consistente nel poter far valere almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età.

[23]**NECESSARIO UN CHIARIMENTO
SUL MINIMO CONTRIBUTIVO**

■ Mia moglie, entro il 1992, ha avuto il diritto acquisito di 15 anni di contributi nel settore privato. Ha chiesto l'autorizzazione ai versamenti volontari. Poi ha lavorato altri 2 anni, adesso ne ha circa 17 di contribuzione. Il suo anno di nascita è il 1955: quando andrà in pensione?

Nadia Tregnago - ISOLA RIZZA

L'a situazione esposta dal lettore riguarda tantissimi casi, soprattutto di donne che hanno deciso per vari motivi di rientrare tra le mura domestiche, dopo aver maturato i 15 anni di contribuzione, oppure con l'autorizzazione ai versamenti volontari entro il 1992. A nostro avviso, si richiede una chiara

posizione al riguardo da parte dell'Inps per via dell'evoluzione normativa, come vedremo subito.

La questione degli autorizzati ai versamenti volontari, a nostro parere, va chiarita considerando se resta anche dopo la manovra Monti la normativa precedente. Eccola.

L'articolo 1, comma 8, della legge 243 del 23 agosto 2004 prevede che per i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari della contribuzione, anteriormente al 1° marzo 2004, ora 20 luglio 2007, si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di pensionamento di anzianità prima della data di entrata in vigore della legge delega.

L'Inps (circolare n. 149 dell'11 novembre 2004) ha precisato che per fruire di questa deroga (applicazione della previgente normativa) occorre che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 29 febbraio 2004 (ora sabato 14 luglio 2007). Non si richiede che l'autorizzato ai versamenti volontari abbia anche effettuato versamenti volontari entro tale data.

Per questi soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, se in possesso dei requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, scatta anche la vecchia finestra. In caso contrario si applica la nuova finestra, determinata al tredicesimo mese dalla data di maturazione dei requisiti se lavoratore dipendente oppure al diciannovesimo mese, sempre dalla data di maturazione dei requisiti se lavoratore autonomo (circolare Inps n. 53 del 16 marzo 2011).

A questo punto entra in gioco l'articolo 24, comma 14, punto d della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (manovra Monti) che ha fatto rientrare tra i diversi soggetti beneficiari delle vecchie regole sul piano pensionistico anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011. Ma la cosa non finisce qui in quanto è subentrato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), avente per oggetto il salvacondotto per 65mila soggetti, che ha arrecato regole più restrittive per i predetti autorizzati ai versamenti volontari. In particolare, si tratta di 10.250 prosecutori volontari con decorrenza entro il 2013. Occorre, però, il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente al 6 dicembre 2011 entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dal 6 dicembre 2011 stesso.

Vi è anche l'ulteriore condizione secondo la quale l'ultima contribuzione deve essere volontaria e deve risultare almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. Come si può notare, vi è un susseguirsi di norme (le ultime meno favorevoli rispetto a quelle precedenti). Bisogna, quindi, che intervenga in proposito una netta precisazione.

[24]

LA MADRE DEL 1950 LASCIA CON LA FINESTRA MOBILE

■ Mia madre è una dipendente comunale, nata il 9 aprile 1950. È stata assunta in servizio il 1° agosto 1978, ha fruito di mesi 10 per maternità. Vorrei saper quando sarà possibile per lei andare in pensione.

Massimo Di Cunto – AGROPOLI

La madre del lettore, avendo compiuto 61 anni entro il 2011 potrà andare in pensione di vecchiaia con le norme precedenti quelle introdotte dalla manovra Monti. La pensione verrà liquidata con il sistema retributivo, in presenza di almeno 18 anni di contribuzione (compresa quella figurativa per maternità) entro il 31 dicembre 1995. Per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 scatterà, invece, il calcolo contributivo. Eccone le relative regole.

Il comma 12-sexies dell'articolo 12 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 (Inpdap, Nota divulgativa del 3 agosto 2010) prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il requisito anagrafico delle lavoratrici dipendenti pubbliche già a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole fissate dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni. Per espressa previsione normativa: «Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165». Quando le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, occorre distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse situazioni in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di questi requisiti. In particolare le cose stanno così:

- quando al 31 dicembre 2009 è maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta aperta la relativa finestra;
- quando al 31 dicembre 2010 è maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico scatta secondo le vecchie finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247/2007;

L'esperto risponde**Previdenza**

- quando al 31 dicembre 2011 è maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto (è il caso della madre del lettore), il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 della legge 122/2010 e cioè con la finestra mobile e personalizzata, determinata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.

[25]**ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SOLO CON REDDITI DA LAVORO**

■ Un dipendente viene assunto da una azienda il 2 novembre 2012 e presenta il modulo per gli assegni per il nucleo familiare. Gli unici redditi posseduti nell'anno 2011 sono costituiti dall'immobile adibito ad abitazione principale del dipendente. Non essendo soddisfatto il requisito che almeno il 70% del reddito sia costituito da reddito di lavoro dipendente, è corretto non erogare assegni fino al 30 giugno 2013?

V.G. - CATANIA

Mancando il requisito del 70 per cento, non scatta il diritto all'assegno per il nucleo familiare. In particolare ecco, infatti, le relative regole. L'Anf spetta soltanto quando nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito del nucleo familiare. Dal computo del reddito familiare, per la corresponsione dell'Anf, vengono escluse, come già visto, le somme corrisposte come arretrati per integrazioni salariali riferite agli anni precedenti a quello di erogazione. Può capitare però che con questa esclusione non si raggiunga il limite del 70% per far scattare il diritto all'Anf. In questi casi, per non danneggiare il lavoratore, l'Inps (messaggio n.1194 del 30 maggio 1997) fa rientrare, per motivi di equità, gli emolumenti Cig riferiti ad anni precedenti a quello di corresponsione nel calcolo dell'anno di percezione come ogni altro emolumento corrente.

Redditi rilevanti per la determinazione del 70 per cento. Ecco, nel dettaglio, i redditi che rientrano nella valutazione del 70 per cento:

- i redditi provenienti da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'Irpef, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione della pensione, eccetera);
- i redditi suindicati conseguiti all'estero o presso enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- i redditi da lavoro dipendente esenti da Irpef, quali gli

assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse per attività di lavoro dipendente. Ovviamente, solo quando la somma di questi redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite annuo di 1.032,91 euro;

- le pensioni sociali ed assegni agli invalidi civili, ciechi civili e ai sordomuti, in quanto tali trattamenti sono da considerare, secondo l'articolo 46, comma 2, del Tuir, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'Irpef per specifiche disposizioni;
- le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in quanto anche queste pensioni sono da considerare redditi da lavoro dipendente secondo il predetto articolo 46;

- gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti secondo l'articolo 433 del Codice civile, nella misura nella quale risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Questi redditi, secondo l'articolo 47, comma 1, lettera i) del Tuir, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Quando dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'articolo 3, del Dpr n. 42 del 4 febbraio 1988, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Vediamo ora alcune situazioni particolari di possesso di reddito.

Quando il reddito complessivo di uno dei componenti il nucleo familiare risulti negativo in relazione a perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito stesso dovrà essere considerato uguale a zero, senza che le predette perdite possano essere sottratte dal reddito di altri componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito familiare. Se risulti, invece, soltanto diminuito per effetto delle perdite stesse può avvenire, in mancanza di redditi degli altri familiari o in presenza di perdite di esercizio superiori ai redditi degli altri familiari, che il reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore all'ammontare dei redditi da lavoro dipendente.

Quando l'incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non si possa quantificare in quanto nell'anno considerato entrambi inesistenti o in quanto risultino solo redditi negativi, non diventa verificabile la condizione che comporta l'esclusione dal diritto all'Anf. Il diritto all'assegno va, quindi, riconosciuto. Al contrario, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, ancorché di modesta entità, comporta l'esclusione dal diritto all'Anf.

A cura di Giuseppe Rodà

[26]

NEI LAVORI USURANTI VANNO INDICATI I GIORNI

■ L'Inps non ritiene sufficiente la documentazione (prospetti paga) rilasciata da Rete ferroviaria italiana in quanto il lavoro notturno effettivamente svolto viene indicato in ore e non in giorni.

Chi deve effettuare il conteggio delle giornate di lavoro notturno svolto negli ultimi 10 anni?

A.F. - VARESE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 67/2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti, tra cui (lettera b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno.

Tali lavoratori sono definiti e ripartiti ai soli fini del decreto legislativo n. 67/2011, nelle seguenti categorie:

1. lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Si può notare che bisogna riportare la documentazione che indichi le ore che sono state svolte per determinate giornate. Il modello di domanda per il riconoscimento dei benefici per i lavori usuranti tuttavia richiede, nelle varie caselle per il lavoro notturno, l'indicazione del periodo (dal ... al ...) da esprimere in giorni. Conteggio che fa effettuato dall'azienda di cui il lavoratore è dipendente.

A cura di **Aldo Forte**

[27]

LA DISOCCUPAZIONE FINO AL PRIMO ANNO DEL FIGLIO

■ La riforma del lavoro estende il periodo per le dimissioni autorizzate dall'ispettorato, per i dipendenti in maternità, da 1 a 3 anni.

Vorrei sapere se una dipendente può accedere, avendo i requisiti contributivi, alla disoccupazione ordinaria non

agricola entro il terzo anno di vita del bambino, naturalmente con le dimissioni autorizzate.

G.C. - PALERMO

Per l'Inps (circolare 128/2000) le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento, ossia fino a quando il figlio compie un anno, possono aver titolo all'indennità di disoccupazione.

La norma contenuta nella legge 92/2012 ha semplicemente esteso il periodo di tutela protetta in caso di dimissioni della lavoratrice madre, dimissioni che devono essere convalidate dalla Direzione del lavoro, ma non ha fatto altrettanto ai fini della percezione dell'indennità di disoccupazione che continua a spettare fino a che il figlio non ha compiuto un anno di età.

[28]

GRAZIE AL RISCATTO LA COLF LASCIA CON IL CONTRIBUTIVO

■ Sono una delle tante donne interessate, dopo le nuove norme sulle pensioni, a fruire della legge sul contributivo donne (legge 243/2004, comma 9). La circolare n. 35/2012 dell'Inps, però, sposta di fatto a dicembre 2014 il termine ultimo per raggiungere i 35 anni di contribuzione. Ho 59 anni (pubblico impiego) ma solo a gennaio 2015 raggiungerò i 35 anni di contributi e quindi sono fuori termini e vado a finire a maggio 2021.

C'è possibilità che l'interpretazione che l'Inps ha dato della legge possa essere modificata? C'è qualche iniziativa in questo senso? Che possibilità ho di versare almeno un mese di contributi, posto che la famiglia dove ho fatto la baby sitter per tre anni (al nero) sarebbe disposta ad aiutarmi?

Paola Catteruccia - ROMA

In base a quanto sostenuto dall'Inps nella circolare 35/2012, la ricostruzione fatta dalla lettrice è corretta perchè l'Inps afferma che il termine finale del regime sperimentale per le donne è riferito alla decorrenza e non alla maturazione del diritto.

Se riuscisse riuscire a riscattare in modo oneroso alcuni mesi di lavoro effettuato irregolarmente sarebbe la soluzione preferibile per poter maturare nei temi i 35 anni previsti.

Va detto che la posizione dell'Inps non trova riscontro nella legge 243/2004, in quanto la norma afferma che: «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici



L'esperto risponde

Previdenza complementare

ci autonome». La legge stabilisce in modo inequivocabile che fino al 31 dicembre 2015 è possibile conseguire il diritto a pensione.

A cura di **Pietro Gremigni**

[29]

OK ALLE VECCHIE REGOLE CON I REQUISITI A FINE 2011

■ Sono un dipendente pubblico nato nell'aprile 1949. In servizio da dicembre 1974, e con 15 mesi di servizio militare riscattato, chiedo se dal 1° gennaio 2013 per me cambia qualcosa, ovvero, se avendo maturato i requisiti pensionistici con la vecchia normativa prima del 31 dicembre 2011 potrei andare in pensione in ogni momento.

F.R. - ANCONA

A vendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011, il lettore potrà andare in pensione in qualsiasi momento, previo preavviso, che, di norma, è di 6 mesi prima della data scelta per le dimissioni dal servizio.

Infatti, l'articolo 24, comma 3 della legge 214/11 ha stabilito che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa previgente, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

A cura di **Aldo Ciccarella**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

[30]

LA PENSIONE COMPLEMENTARE ANCHE SENZA L'OBBLIGATORIA

■ Una signora di 66 anni, casalinga, socia di una società Srl, con reddito da partecipazione di impresa, ha stipulato nel 2007 una polizza Pip, regolamentata dalla Covip. Nel regolamento c'è un buco normativo inerente la liquidazione che la rende di fatto impossibile pur soddisfacendo i requisiti di età e permanenza minima di 5 anni nella previdenza complementare, per la mancanza di un documento che ne attesti l'effettivo pensionamento. La compagnia emittente la polizza Pip come può procedere alla liquidazione?

Alessandro Mazzi - CARPI

In base all'articolo 11, comma 2, del Dlgs 252/2005, «il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appar-

tenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari».

Nel commentare tale disposizione, la Covip, con orientamento del 9 marzo 2011, ha espresso l'avviso che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari, ai quali si applica tale norma, conseguono il diritto alla prestazione di previdenza complementare alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori - con almeno cinque anni di partecipazione alle forme - prescindendo dall'effettiva erogazione degli stessi.

[31]

LA DEDUCIBILITÀ MASSIMA È DI 5.164,57 EURO

■ Ho sottoscritto recentemente due fondi pensione integrativi; il primo, con Poste italiane, il secondo con una compagnia di assicurazione. Possono coesistere entrambi o è possibile averne solo uno? Se sì, è possibile dedurre i versamenti ad entrambi i fondi nel limite totale di 5.164 euro annui? Che cosa succederà al momento del riscatto dei fondi a fini pensionistici?

V.T. - ALESSANDRIA

Procediamo con ordine nelle risposte. Per il primo quesito, la risposta è che possono coesistere entrambi, come pure è possibile trasferire il montante accumulato in un fondo, accentrandolo nell'altro. In tal caso, però, il trasferimento può essere attivato solo dopo che siano trascorsi due anni di partecipazione ad un fondo. Per quanto ovvio, si sottolinea l'importanza di valutare attentamente le convenienze di ogni scelta. Per quanto riguarda il secondo quesito, la risposta è positiva: è possibile dedurre i versamenti ad entrambi i fondi nel limite totale di 5.164 euro annui.

Se si tratta, in entrambi i casi, di forme pensionistiche complementari, istituite in applicazione delle norme dettate dal Dlgs 252/2005, i contributi versati sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro: la deduzione opera complessivamente, e non per singola forma pensionistica.

Per quanto riguarda la terza domanda, relativa a che cosa succederà al momento del riscatto dei fondi a fini pensionistici, va precisato che, in base al Dlgs 252/2005, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, sussiste il diritto alla prestazione pensionistica complementare, a condizione che una persona sia stata iscritta alla previdenza complementare per almeno cinque anni. In tal caso, la persona interessata potrà scegliere di farsi liquidare una rendita, calcolata rapportando il montante accumulato con un coefficiente di conversione determinato in base all'età del richiedente, oppure di

L'esperto risponde

Inail

farsi liquidare una prestazione in capitale, ma in misura non superiore al 50% del montante finale accumulato, fermo restando che il capitale non riscosso va comunque liquidato in rendita. Vi è infine la possibilità di ottenere la liquidazione dell'intero capitale, ma a condizione che la rendita calcolata in base al 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Per spiegarci meglio, si fa presente che per il 2012 l'assegno sociale ammonta a euro 5.577,00 su base annua: quindi, se una rendita calcolata secondo il metodo sopra esposto fosse inferiore a euro 2.788,50 la persona interessata potrebbe riscuotere l'intero capitale.

A cura di **Giuseppe Argentino****IMMIGRAZIONE****[32]****PASSAPORTO E NULLAOSTA PER LA SPOSA MOLDAVA**

■ Ho 74 anni e sono vedovo. La legge mi consente di sposare una moldava di 52 anni con regolare permesso di soggiorno e contratto lavoro a tempo indeterminato?

R.Z. - PARMA

È possibile il matrimonio secondo il rito civile italiano ovvero con rito religioso valido agli effetti civili. Per la cittadina moldava è sufficiente, secondo l'attuale normativa, il passaporto e il nulla osta al matrimonio.

Quest'ultimo documento può essere richiesto dalla cittadina moldava alla sua rappresentanza diplomatica in Italia e in questo caso la firma del console dovrà essere legalizzata presso la prefettura italiana competente.

[33]**UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER «ATTESA OCCUPAZIONE»**

■ Un nostro cliente ha presentato domanda di regolarizzazione di un cittadino extracomunitario e ci ha fatto presente che dal 31 dicembre 2012 è cessata l'attività per la quale sta procedendo a regolarizzare lo straniero. Ne costituisce una nuova a decorrere dal 1° gennaio 2013 e questa persona verrà presa in carico dalla nuova società. In questo caso, come ci dobbiamo comportare?

F.M. - CREMONA

Non è previsto il subentro di un nuovo datore di lavoro in caso di cessazione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro che ha presentato la do-

manda di regolarizzazione 2012.

In questo caso, è ipotizzabile il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione purché siano soddisfatte le condizioni richieste dall'articolo 5 del Dlgs n. 109/2012

A cura di **Marco Noci****INAIL****[34]****IL MEDICO DELL'INAIL DECIDE SULLE CURE TERMALI**

■ Il 26 febbraio 2005, lavorando, ho riportato una «frattura all'olecrano sinistro con terzo frammento». Dal novembre 2005 sono in pensione. Dal 2006 al 2011 compresi, ho fruito di cure termali riabilitative concesse dall'Inail, residuando rilevanti deficit funzionali del gomito. Il medico di base prima e il fisiatra poi consigliavano per l'anno 2012 cure termali che l'Inail non concedeva. Chiedo se il diritto alle cure richieste mi spetti, anche se in pensione, fino al 2015, se necessarie.

Francesca Gibellini - VARESE

Le cure termali rientrano tra le prestazioni sanitarie che l'Inail può concedere. La concessione è però subordinata al parere del medico dell'Inail il quale deve valutare l'efficacia terapeutica di tali prestazioni e stabilire se esse siano o meno utili per la restaurazione della capacità lavorativa o per il raggiungimento della guarigione clinica nei vari stati patologici. In considerazione di quanto sopra, le cure termali possono essere concesse ai lavoratori infortunati durante il periodo di inabilità temporanea. Possono altresì essere concesse ai titolari di rendita Inail, però solo nei limiti temporali di revisione della rendita. A tale riguardo si chiarisce che per le rendite costituite a seguito di infortunio, il limite di revisionabilità è di dieci anni dalla costituzione, mentre per le rendite costituite a seguito di malattia professionale, tale limite si estende a 15 anni. Per i silicotici e gli asbestosici, le cure termali possono essere concesse senza alcun limite temporale. Nel quesito, non si fa alcun riferimento alla rendita Inail, tuttavia, trattandosi di un infortunio accaduto nell'anno 2005, il limite prescrizione per la eventuale concessione delle cure termali sarebbe di dieci anni, con scadenza quindi nel 2015.

Fino a tale data quindi potrebbe essere possibile la concessione delle cure termali, si tratta però di prestazioni che non si configurano come un vero e proprio diritto ma, data la loro natura terapeutica, la concessione è sempre subordinata alla valutazione discrezionale del medico Inail. Nei limiti temporali sopra richiamati, non esistono vincoli di incompatibilità con la pensione Inps.

L'esperto risponde**Diritto del lavoro****[35]****L'OBBLIGO ASSICURATIVO
DEL SOCIO ACCOMANDATARIO**

■ Un'azienda di costruzioni edile è costituita in Sas con due soci, uno accomandatario e l'altro accomandante. L'accomandatario svolge l'attività di gestione della società, mentre l'accomandante è del tutto estraneo all'attività lavorativa. I dipendenti sono solo operai edili (tutti assicurati); per quasi un anno la società non ha avuto dipendenti a causa della mancanza di commesse. L'Inail pretende il premio assicurativo per l'accomandatario. Leggendo la circolare n. 66/2008 dello stesso Inail, non trovo però, nessuna conferma a questa pretesa; ci sono altre circolari o fonti che la giustificano? Deve l'accomandatario, in questo caso, assicurarsi? Che cosa devo opporre all'ufficio Inail che avanza questa pretesa?

G.S. - NAPOLI

In linea generale, non sussiste l'obbligo assicurativo per il socio accomandatario, mancando del tutto qualsiasi forma di subordinazione e di dipendenza funzionale tra socio e società. In quanto unico socio, responsabile dell'amministrazione della società, l'attività del socio accomandatario si identifica in funzione propriamente imprenditoriale, di direzione e di organizzazione dell'attività produttiva e ciò esclude, per la generalità delle situazioni, la tutela assicurativa Inail. Fermo restando quanto sopra, occorre tuttavia tenere presente che la legge 133/1997 ha esteso ai soci accomandatari delle Sas (Società in accomandita semplice) la tutela previdenziale della Gestione artigiani, sempreché tutti i soci accomandatari abbiano i requisiti di partecipazione manuale, abitudine e prevalenza nel processo produttivo e non siano anche soci unici di Srl o soci di altra Sas.

In questo caso, l'obbligo assicurativo e contributivo nei confronti dei soci accomandatari di Sas decorre dal 1° giugno 1997 o dal mese in cui il singolo soggetto ha iniziato la propria attività in qualità di socio, se successiva alla citata decorrenza. L'Inail, con la circolare n. 97 del 22 dicembre 1997, ha confermato l'obbligo assicurativo e la corresponsione del premio speciale unitario previsto per gli artigiani a carico del/i socio/i accomandatario/i della Sas che con il loro lavoro personale, anche manuale, partecipano al processo produttivo della società ed hanno i requisiti per essere iscritti come artigiani.

Al riguardo, si chiarisce che la partecipazione al processo produttivo non necessariamente deve riguardare l'attività manuale perché può riferirsi anche al lavoro direttivo di gestione ed organizzazione del lavoro. Per le considerazioni che precedono, appare corretta la pretesa dell'Inail di richiedere a carico del socio accoman-

datario i premi assicurativi, considerata la partecipazione di quest'ultimo, con il proprio lavoro personale, all'attività dell'impresa e non essendo stati evidenziati altri elementi ostativi, quali per esempio, la partecipazione dello stesso, in qualità di socio di altra Sas o di altra Srl.

[36]**NO ALL'INDENNIZZO-BIS
PER CHI È GIÀ IN INFORTUNIO**

■ Un lavoratore autonomo subisce un infortunio mentre era in corso un precedente infortunio. L'infortunato ha diritto all'indennità d'inabilità temporanea? Si precisa che, sostanzialmente, il lavoratore era guarito, anche se mancavano due giorni alla fine del periodo di astensione dal lavoro prescritto dal medico dell'Inail.

D.F. - LATINA

La risposta è negativa. L'inabilità temporanea riconosciuta ed indennizzata dall'Inail al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro dura finché il lavoratore non è in grado di riprendere il lavoro e precisamente quel lavoro cui attendeva al momento dell'infortunio (cosiddetto lavoro specifico). Ai fini dell'indennizzo, l'inabilità temporanea è sempre assoluta e cioè tale da non consentire al lavoratore di svolgere, neanche in minima parte, il suo lavoro. Per le ragioni esposte, non esiste alcuna possibilità per riconoscere al lavoratore che è ancora in via di guarigione dai postumi di un precedente infortunio, il diritto all'indennità d'inabilità temporanea per il secondo infortunio, quest'ultimo, infatti, è escluso dalla tutela Inail.

A cura di Antonio Traficante**DIRITTO DEL LAVORO****[37]****IL «GIUSTO» CONTRATTO
DA APPLICARE AL DIRIGENTE**

■ Il contratto di lavoro dipendente tra un dirigente ed una società che commercializza in Italia prodotti farmaceutici (fabbricati dalle consociate estere) è soggetto al Ccnl per dirigenti di aziende del terziario o a quello per dirigenti dell'industria?

M.M. - TERNI

La decisione su quale contratto collettivo debba essere applicato al fine di regolamentare il rapporto di lavoro spetta alle parti contraenti d'accordo tra

loro. Se il datore di lavoro è iscritto a una determinata associazione di categoria, di norma è tenuto ad applicare il contratto da essa sottoscritto.

Nel caso di specie, peraltro, il comma 4 dell'articolo 1 del Ccnl per i dirigenti del commercio, sottoscritto in data 23 gennaio 2008, espressamente dispone che «il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nel terziario, nella distribuzione e nei servizi». Ebbene, essendo l'attività svolta quella di commercializzazione (e non di produzione), l'applicazione del Ccnl relativo al settore del commercio pare in linea di massima da preferirsi.

A cura di **Alberto Bosco E Angelo Pompei**

[38]

UN VOUCHER PER LA COLF CHE OPERA NEL CONDOMINIO

■ Una cittadina extracomunitaria, con regolare contratto di colf, ha accettato dal condominio dove risiede l'incarico di portare ogni sera, fuori dal cancello, un contenitore di rifiuti che poi viene ritirato il giorno successivo dal custode. La prestazione si esaurisce in 5 minuti. Le viene corrisposto un compenso di 100 euro al mese, con rilascio di ricevuta e applicazione della ritenuta d'acconto del 4 per cento. Si chiede se l'interessata nel tempo possa rivendicare un rapporto di lavoro, con conseguenze del caso, a carico del condominio interessato. La fattispecie è molto frequente a seguito della nuova regolamentazione della raccolta dei rifiuti urbani.

A.G. - NAPOLI

La prestazione resa, pur se con cadenza quotidiana, ha una rilevanza temporale (5 minuti al giorno) talmente poco significativa che un'eventuale rivendicazione della subordinazione, pur se sempre possibile, pare verosimilmente destinata a scarso successo. Tra l'altro, qualora non si volesse dar corso a una formale registrazione, è prevista nelle norme fiscali l'elargizione di somme di modesto importo a titolo di regalia (ad esempio, mance, spese di guardaroba, parcheggio eccetera) che non assumono una particolare valenza e che non necessitano di ulteriori adempimenti oltre quello dichiarativo.

Ad ogni modo, con un eccesso di zelo e per evitare problemi, è possibile prevedere l'inquadramento del rapporto nell'ambito del lavoro accessorio, disciplinato dagli articoli 70 e seguenti del Dlgs 276/2003 e provvedere al pagamento mediante gli appositi voucher che includono anche la quota per l'assicurazione infortuni, mettendo così il condominio al riparo anche da possibili rivendicazioni conseguenti a un eventuale infortunio nello svolgimento della mansione illustrata.

[39]

NON SPETTA IL PERMESSO PER I FUNERALI DEL SUOCERO

■ Nel caso di decesso del padre della moglie, il marito, dipendente, può fruire del permesso per lutto retribuito? Il padre non convive.

S.S. - FERMO

In base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

Nel caso del lettore, se non esiste una più favorevole previsione del contratto collettivo applicato, il permesso di cui sopra non spetta, posto che il suocero è un affine e non un parente.

[40]

L'INVALIDITÀ E IL CONTRIBUTO ECONOMICO AZIENDALE

■ Sono dipendente di una banca di credito cooperativo. Sono stato riconosciuto invalido, con anche i benefici della legge 104/92, dalla commissione dell'Asl nel luglio 2012. Il contratto integrativo regionale 2009 delle Bcc dell'Emilia Romagna prevede, all'articolo 2/A, la liquidazione di un contributo da liquidarsi entro il mese di giugno di ogni anno.

Per l'anno 2012 ho diritto alla liquidazione intera o solo al rateo per le mensilità da luglio a dicembre?

Giovanni Masia - CORIANO

La determinazione dei criteri utili all'attribuzione di eventuali benefici (economici o di altro tipo) previsti dal contratto aziendale è rimessa appunto alla fonte negoziale che li contiene, che potrebbe anche in un'altra norma di carattere generale stabilire che tutte le previsioni in esso indicate si applicano solo ai lavoratori che hanno maturato il diritto nello specifico momento previsto per la presentazione richiesta (ad esempio, arretrati di contratto solo per i soggetti in servizio all'atto del rinnovo, permessi per studio in determinati periodi, bonus per anni scolastici/accademici in corso, premi di produttività, incentivi all'esodo, eccetera), e quindi bisognerebbe avere una completa cognizione di tale accordo.

Nel caso di specie, in effetti, avendo maturato i requisiti

L'esperto risponde**Diritto del lavoro**

dopo il mese contrattualmente prefissato per tale erogazione, verosimilmente potrebbe esserle obiettato che, non sussistendo le condizioni nel mese previsto per l'erogazione, ella potrà beneficiarne il prossimo anno. In ogni caso, in assenza di una qualsiasi specificazione circa il caso in esame, deve ritenersi - in linea con i principi generali dell'ordinamento - che il contributo possa essere corrisposto pro quota, ossia in relazione ai mesi dell'anno rispetto ai quali si è verificato il requisito richiesto, con eventuale arrotondamento al mese intero delle frazioni pari almeno a 15 giorni di calendario.

A cura di **Alberto Bosco e Angelo Pompei**

[41]**LA PROVA DI «NON GRATUITÀ»
NEI RAPPORTI FAMILIARI**

■ Un ingegnere libero professionista vorrebbe assumere la moglie alle dipendenze come segretaria (ha 39 anni di età e 12 anni di contributi, già insegnante precaria). L'Inps, con la circolare 179/89 afferma che quando i soggetti sono coniugi, il rapporto si presume a titolo gratuito e escluso dall'obbligo assicurativo, senza necessità di accertamenti da parte Inps se le parti non forniscono prove rigorose e convincenti e non solo formali dell'onerosità del rapporto e della sua natura subordinata. La Cassazione in più sentenze ha affermato che occorre prova rigorosa degli elementi

costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e dei requisiti indefettibili della subordinazione e onerosità. Prova e requisiti come si dimostrano? E se, successivamente, l'Inps non accetta, a seguito di ispezioni, il rapporto instaurato regolarmente ed annulla i contributi versati, cosa succede?

Andrea Vallarino - GASSINO TORINESE

La presunzione di gratuità nei rapporti familiari può essere vinta da una serie di prove che dimostrano il carattere subordinato del rapporto stesso, in particolare della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, prova che può essere fornita attraverso una serie di elementi sia documentali che testimoniali. Tra i primi la lettera di assunzione, le buste paga, le registrazioni sul Libro unico del lavoro, le comunicazioni obbligatorie al collocamento in fase di assunzione.

A livello testimoniale, ma anche documentale (ad esempio, ordini di servizio) è possibile dimostrare l'esistenza di direttive del datore di lavoro e del conseguente assoggettamento del lavoratore agli ordini impartiti. Se l'Inps non accetta quanto prodotto dal titolare inquadrerà nel rapporto autonomo corrispondente alle modalità di svolgimento della prestazione, con rimborso dei contributi versati a titolo di lavoro dipendente e ricostruzione della posizione previdenziale del lavoratore.

A cura di **Pietro Gremigni**

AI LETTORI

Gli Indici analitici dei quesiti pubblicati nei fascicoli dell'Esperto Risponde sono disponibili in file pdf e sono consultabili gratuitamente previa registrazione al sito al seguente indirizzo:

<http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/>

Ecco il significato delle abbreviazioni normative contenute nell'Esperto risponde

Dm = Decreto ministeriale

DI = Decreto legge

Tuir = Testo unico delle imposte sui redditi

Cm = Circolare ministeriale

Dlgs = Decreto legislativo

Dpr = Decreto del Presidente della Repubblica

Rd = Regio decreto

Dpcm = Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri



I vizi nascosti di Parigi

La Francia mostra dati positivi ma i fondamentali non sono così solidi

Il male comune della Pa

Nessuno eccelle nella lotta alla burocrazia, ma Roma e Madrid nelle retrovie

La stella tedesca non smette di brillare

La Germania argina gli effetti del contagio - Italia e Spagna restano vulnerabili

PAGINA A CURA DI
Chiara Bussi

La stella della Germania continuerà a brillare anche quest'anno. La Francia, in apparenza degna compagna di banco di Berlino, nasconde invece qualche segnale di debolezza. Mentre Italia e Spagna si confermano i più vulnerabili tra i big dell'Eurozona. Se sui mercati le tensioni dello spread sembrano concedere una tregua, i differenziali della performance economica tra i "grandi" sono dunque ancora elevati. Solo un aspetto accomuna i quattro Paesi: la lentezza nella modernizzazione della macchina burocratica, dove nessuno eccelle. Lo rileva la comparazione effettuata dal Ceps, il Center for European Studies di Bruxelles, per il Sole 24 Ore. Una pagella compilata sulla base dell'Annual Growth Survey 2013, l'agenda per la crescita che ha dato il via al semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Il documento ha indicato cinque priorità: risanamento favorevole alla crescita, maggiore accesso al credito, rilancio della competitività, lotta alla disoccupazione e modernizzazione della Pa.

La performance

Nel 2012 nessuno è rimasto immune alla crisi e persino la locomotiva tedesca ha rallentato la corsa. Ma le fondamenta della

sua economia si sono dimostrate solide. Secondo le previsioni dell'esecutivo Ue il Paese ha viaggiato al ritmo dello 0,8% nel 2012 e lo manterrà anche nel 2013, ma ritroverà il 2% nel 2014. Non solo. Secondo le stime del Ceps, tra i quattro grandi il Pil di Berlino è quello più vicino al suo potenziale: una distanza dello 0,9% quest'anno contro il 4,8% della Spagna, il 3,5% dell'Italia e il 2,9% della Francia. Fiori all'occhiello del paese sono anche i conti pubblici in ordine (con il bilancio a un soffio dal pareggio), minori difficoltà di accesso al credito, forte competitività (con un mix tra prezzi contenuti e salari adeguati) e bassa disoccupazione. «La Germania - dice l'economista del think tank Cinzia Alcidi - si conferma il campione d'Europa. Il giudizio positivo raccoglie i frutti di dieci anni di riforme che le hanno permesso di superare i momenti difficili legati alla riunificazione». Un modello da seguire, dunque, secondo le ambizioni di Angela Merkel? «Più che un modello direi un punto di riferimento - precisa Alcidi - perchè ciascun Paese mostra caratteristiche diverse che esigono ricette adeguate».

Nel tradizionale asse franco-tedesco l'anello più debole sembra dunque essere la Francia. «Parigi - prosegue l'economista - appare più svantaggiata sui fondamentali, con un debito pubblico elevato, un alto livello

di disoccupazione e il tallone di Achille della bassa competitività». Una spia accesa che la rende particolarmente esposta ai riflessi della crisi dell'euro e ha portato il Paese all'uscita dell'Olimpo della tripla A per Moody's e S&P.

Lontane dal gruppo di testa sono Italia e Spagna. «La prima - spiega Alcidi - soffre di una vulnerabilità più strutturale, la seconda paga per problemi di natura ciclica». Roma, secondo le stime di Bruxelles, registrerà una crescita debole anche quest'anno, ben lontana dal suo potenziale, una bassa competitività e una disoccupazione elevata. Il deficit è in fase discendente e dovrebbe ridursi dell'1% quest'anno (a quota 3,6%). «Ma le spine nel fianco - sottolinea l'economista - restano l'alto debito (oltre il 120% del Pil) e il costo del lavoro elevato. Due nodi che richiederanno tempo per essere sciolti». Per Madrid, in preda alla crisi del settore bancario e allo scoppio della bolla immobiliare, i freni alla crescita sono soprattutto legati all'alta disoccupazione e al deficit fuori rotta (previsto al 6% quest'anno).

Il moloch della burocrazia

La strada è invece ancora in salita per tutti sul fronte della modernizzazione della Pa. Germania e Francia sono un po' più avanzate, ma senza eccellere, mentre l'Italia guadagna la ma-

glia nera. «Berlino - dice Andrea Renda, responsabile del Ceps digital forum - merita un sette perché mostra poca corruzione, scarsa incidenza dell'economia informale e segnali positivi sui contratti e sulle remunerazioni. Il Paese è però un po' indietro nell'uso di strumenti high-tech». Stesso giudizio per Parigi: l'amministrazione funziona, viene rilevata poca corruzione, la Pa è affidabile ma con qualche lungaggine burocratica di troppo. «Resta però ancora molto da fare - precisa Renda - sulla trasparenza e sull'affidabilità». In Spagna l'amministrazione è invece spesso un ostacolo: basti pensare che per aprire un'impresa servono ben 18 giorni. «È il tipico Paese del Sud - spiega l'economista - con una corruzione significativa, un'economia sommersa importante, contratti della Pa troppo scollegati dalla performance e dai risultati, scarsa familiarità tra burocrazia e cittadino». All'ultimo posto è l'Italia. Le uniche note positive sono l'uso crescente dei servizi di e-government e i tempi ridotti per aprire un'impresa. «Ma - conclude Renda - non basta per attrarre investimenti: il costo per avviare un'impresa, la tassazione sul lavoro e le lentezze croniche del sistema civile e amministrativo inibiscono molti tentativi. La riforma della Pa è arena-ta, il sommerso è mostruoso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il regista. A maggio il Presidente della Commissione Ue José Manuel Barroso presenterà le raccomandazioni ai Paesi per rilanciare la crescita





Le pagelle dei big

La performance di Italia, Francia, Germania, Spagna e la media dell'Area euro nei 5 ambiti prioritari stabiliti dalla Commissione Ue per il 2013



ITALIA

2011	2012	2013	2014
PIL			
-0,40	-2,3%	-0,5%	0,8%
DEFICIT/SURPLUS			
-3,9	-2,9	-2,1	-2,1
DEBITO PUBBLICO			
120,7%	126,5%	127,6%	127%
GAP PIL REALE-PIL POTENZIALE			
2007	2013		
3,1	-3,4		



FRANCIA

2011	2012	2013	2014
PIL			
1,7%	0,2%	0,4%	1,2%
DEFICIT/SURPLUS			
-5,2	-4,6	-3,5	-3,5
DEBITO PUBBLICO			
86	90	92,7	93,8
GAP PIL REALE-PIL POTENZIALE			
2007	2013		
2,90%	-2,90%		



GERMANIA

2011	2012	2013	2014
PIL			
3%	0,8%	0,8%	2%
DEFICIT/SURPLUS			
-0,8	-0,2	-0,2	0
DEBITO PUBBLICO			
80,5	81,7	80,8	78,4
GAP PIL REALE-PIL POTENZIALE			
2007	2013		
2,10%	-0,90%		

CRESCITA E RISANAMENTO
Le stime su Pil, deficit (segno -) e surplus (segno +) di bilancio, debito e il confronto tra il Pil attuale e quello potenziale

ACCESSO AL CREDITO
I risultati di un sondaggio della Bce sull'accesso al credito delle Pmi pubblicato lo scorso novembre

50%
Metà richieste soddisfatte
Sono le Pmi che hanno chiesto e ottenuto un finanziamento. Il 20% non ha ottenuto credito e il 15% circa solo in parte. Le Pmi lamentano un forte aumento dei tassi di interesse.

75%
Credito accessibile per 3 Pmi su 4
È la quota di Pmi francesi che hanno chiesto e ottenuto finanziamenti. Respinto circa il 10% delle richieste. Le Pmi sono però pessimiste sull'accesso al credito in futuro.

80%
Rubinetti aperti
La Germania è l'unico Paese che non ha subito un peggioramento dell'accesso al credito. Otto richieste su 10 sono andate a buon fine. Rilevata anche una forte diminuzione dei tassi di interesse.




COMPETITIVITÀ
I dati Eurostat sul tasso di cambio effettivo (deflatore prezzi al consumo e costo del lavoro unitario)

2008	2009	2010	2011
PREZZI			
103,22	104,26	100,61	101,07
COSTO DEL LAVORO			
104,91	106,7	103,37	103,72
EXPORT			
3,30%	3,20%	2,90%	2,80%

2008	2009	2010	2011
PREZZI			
102,69	102,94	99,69	99,41
COSTO DEL LAVORO			
103,94	104,73	102,93	103,78
EXPORT			
3,9%	4,30%	3,80%	3,70%

2008	2009	2010	2011
PREZZI			
102,42	103,14	98,64	98,42
COSTO DEL LAVORO			
95,15	98,18	93,95	94,24
EXPORT			
8,80%	8,90%	8,20%	8,10%

LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE
I dati Eurostat sulla disoccupazione nel 2011 e 2012 e le stime su 2013 e 2014



MODERNIZZAZIONE DELLA PA
Gli ultimi indicatori del World Economic Forum sulla corruzione, i dati della Ue sull'avvio di un'impresa e sull'e-government

Sommerso sul Pil	21,50%
Pagamenti irregolari e corruzione	4,1 punti
Giorni per aprire un'impresa	1 giorno
Costo di avvio per impresa	2,673 euro
Persone che utilizzano il web con la Pa	22%

Sommerso sul Pil	11,00%
Pagamenti irregolari e corruzione	5,6 punti
Giorni per aprire un'impresa	4 giorni
Costo di avvio per impresa	84 euro
Persone che utilizzano il web con la Pa	57%

Sommerso sul Pil	13,50%
Pagamenti irregolari e corruzione	5,9 punti
Giorni per aprire un'impresa	6 giorni
Costo di avvio per impresa	226 euro
Persone che utilizzano il web con la Pa	50%



Le pagelle dei big

La performance di Italia, Francia, Germania, Spagna e la media dell'Area euro nei 5 ambiti prioritari stabiliti dalla Commissione Ue per il 2013



SPAGNA

2011	2012	2013	2014
PIL			
0,4%	-1,4%	-1,4%	0,8%
DEFICIT/SURPLUS			
-9,4	-8,0	-6,0	-6,4
DEBITO PUBBLICO			
69,3	86,1	92,7	97,1
2007		2013	
GAP PIL REALE-PIL POTENZIALE			
2,10%		-4,80%	



AREA EURO

2011	2012	2013	2014
PIL			
1,4%	-0,4%	0,1%	1,4%
DEFICIT/SURPLUS			
-4,1%	-3,3%	-2,6%	-2,5%
DEBITO PUBBLICO			
88,1	92,9	94,5	94,3
2007		2013	
GAP PIL REALE-PIL POTENZIALE			
2,6%		-2,7%	

CRESCITA E RISANAMENTO

Le stime su Pil, deficit (segno -) e surplus (segno +) di bilancio, debito e il confronto tra il Pil attuale e quello potenziale

ACCESSO AL CREDITO

I risultati di un sondaggio della Bce sull'accesso al credito delle Pmi pubblicato lo scorso novembre

45%

Quarto posto

È la percentuale di Pmi spagnole che hanno chiesto e ottenuto finanziamenti. Le "piccole" spagnole hanno anche segnalato un forte aumento dei tassi di interesse.

22%

I prestiti alle imprese

Tra aprile e settembre 2012 il 22% delle Pmi europee ha sperimentato un peggioramento delle condizioni di credito secondo un sondaggio effettuato dalla Bce.

COMPETITIVITÀ



I dati Eurostat sul tasso di cambio effettivo (deflatore prezzi al consumo e costo del lavoro unitario)

2008	2009	2010	2011
PREZZI			
106,23	106,61	104,22	104,83
COSTO DEL LAVORO			
109,33	107,83	102,86	100,16
EXPORT			
2,10%	2,20%	2%	2%

2008	2009	2010	2011
PREZZI			
106,87	108,73	100,47	100,77
COSTO DEL LAVORO			
104,48	108,89	100,76	100,81
EXPORT			
17,10%	17,40%	15,90%	15,60%

LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE

I dati Eurostat sulla disoccupazione nel 2011 e 2012 e le stime su 2013 e 2014



MODERNIZZAZIONE DELLA PA

Gli ultimi indicatori del World Economic Forum sulla corruzione, i dati della Ue sull'avvio di un'impresa e sull'e-government

Sommerso sul Pil	19,20%
Pagamenti irregolari e corruzione	5 punti
Giorni per aprire un'impresa	18 giorni
Costo di avvio per impresa	115 euro
Persone che utilizzano il web con la Pa	39%

50%

Il peso

È il valore della spesa pubblica sul Pil nella Ue, mentre il settore pubblico rappresenta appena il 17% dell'occupazione totale. Di qui l'esigenza di una modernizzazione della Pa.

Fonte: Elaborazione Ceps su dati Ue. Per l'accesso al credito elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Bce

IL RITARDO CRESCENTE DEI PAGAMENTI

LA TARTARUGA PIÙ ANTIPATICA

di SERGIO RIZZO

Centonovantatré giorni. Qualcuno in meno rispetto ai 226 impiegati sette anni fa dal vogatore solitario Alex Bellini per andare con una barca a remi da Genova a Fortaleza, in Brasile. Il doppio, addirittura, di quanti ne sono bastati nel 1990 a Reinhold Messner per attraversare a piedi l'Antartide. Imprese estreme: mai però come le sfide che propone di continuo la nostra pubblica amministrazione. Centonovantatré giorni, ha calcolato l'ufficio studi della Confartigianato, è il tempo che serve in media a una fattura emessa da un fornitore per trasformarsi in denaro. Sei mesi e mezzo. Nel frattempo l'impresa fallisce e i suoi lavoratori si ritrovano sul lastrico. Oppure, per tirare avanti, può indebitarsi fino al collo: trovando però, il che non è assicurato, qualche banca disposta a fare credito. In caso contrario ci sono sem-

pre gli strozzini.

Questa faccenda va avanti da una vita. Correva l'anno 1997 quando le statistiche europee denunciavano come la nostra pubblica amministrazione saldasse le fatture mediamente in 87 giorni. Appena sette in meno della Grecia, allora a quota 94. Trascorsi quindici anni e alcune stagioni politiche, scandite da sei anni di centrosinistra, otto e mezzo di centrodestra e uno di coabitazione, eccoci a 193. Sei in più perfino rispetto alla Grecia.

Nel solo semestre finito a novembre del 2012, periodo di crisi economica feroce, i tempi medi di pagamento pubblici si sono allungati ancora di ben 54 giorni rispetto ai 139 del maggio scorso. E senza contare le forniture alla sanità, ormai regolate a ritmi biblici: la media è di 269 giorni, ma si arriva a 425 nel Sud, con punte di 793

in Calabria, 755 in Molise, 661 in Campania.

Gli effetti sono devastanti. Si calcola che i debiti commerciali accumulati dalla pubblica amministrazione abbiano raggiunto 79 miliardi, dei quali 35,6 soltanto verso i fornitori del servizio sanitario. Un macigno che si ingigantisce a velocità impressionante e nessuno, a dispetto delle promesse condivise da tutti, vuole davvero rimuoverlo. La motivazione? Inconfessabile: pagare i fornitori farebbe esplodere un debito pubblico già cresciuto nell'ultimo anno, secondo la stessa Confartigianato, di 187.008 euro al minuto. Anche se è impossibile ignorare le conseguenze catastrofiche sul sistema delle imprese, cui i ritardi di pagamento costano quasi due miliardi e mezzo l'anno solo di maggiori oneri finanziari.

Ma adesso siamo al dunque. E ancora una volta le nostre cattive abitudini si

scontrano con il vincolo esterno. Ovvero, le regole europee. Proprio mentre scopriamo che i tempi medi di pagamento si sono allungati ulteriormente di quasi due mesi dobbiamo fare i conti con la normativa comunitaria in vigore dal primo gennaio che impone di saldare i conti entro trenta giorni.

I partiti che si stanno affrontando in campagna elettorale non possono eludere questo argomento cruciale. O liquidarlo con i soliti vaghi propositi. Occorrono impegni precisi. Perché non è soltanto un problema economico. È una questione di civiltà. E ciò, sia chiaro, vale tanto per lo Stato quanto per i molti privati da tempo purtroppo assuefatti alle pessime usanze pubbliche. Un Paese nel quale non si onorano gli impegni in tempi certi non è degno di dirsi civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Atipici a chi?

Lavoro, non «silenziamo» la questione sociale

Bruno Ugolini



HA SUSCITATO UN INTERESSE PARTICOLARE LO SPAZIO DEDICATO DA GIORGIO NAPOLITANO ALLA «QUESTIONE SOCIALE» NEL SUO MESSAGGIO DI FINE D'ANNO. E sarebbe bene che quella «questione» e la ricerca di soluzioni idonee fosse al centro della già intrapresa competizione elettorale. Per non correre il rischio di «silenziare» non tanto le voci di esponenti del Pd come Fassina o della Cgil, quanto quelle dell'esercito dei precari, dei disoccupati, dei prepensionati senza pensione e senza busta paga, dei tanti pensionati con pensioni da fame.

Certo la triplice lista di centro sostiene, con Monti, di avere le soluzioni giuste e moderne, veramente riformiste, contrapposte a quelle conservatrici addebitate ai Fassina e alla Cgil. Sono le proposte, par di capire, inserite nelle recente riforma sul lavoro, nonché nell'altrettanto recente riforma delle pensioni. Ma allora sarebbe il caso di discutere sui risultati già ottenuti, a prova della validità di tali interventi, considerati frutto di vero e forte riformismo.

Purtroppo il bilancio dello spread sociale (a differenza dell'altro spread) è assai deludente. Siamo di fronte a un miliardo di ore di cassa integrazione, il 12% in più rispetto al 2011. La disoccupazione ha superato l'11%, con un aumento di quasi 2 punti e mezzo sul 2011. L'82% delle assunzioni riguarda il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.

Ha scritto Enzo Marro cronista scrupoloso del «Corriere della sera»: «Purtroppo i risultati non si vedono e molti (sindacati, imprese, esperti) dubitano che si vedranno». Mentre Pierre Carniti, in un ampio saggio sul sito di «Eguaglianza e libertà» ha affermato: «L'ossessivo perseguimento di una crescente flessibilità del lavoro ha avuto come effetto di determinare soprattutto una maggiore precarietà ed un conseguente peggioramento nella distribuzione dei redditi».

E allora non basta agitare vessilli modernisti, bisogna discutere di fatti e soluzioni concreti. Anche a proposito del grado di conservatorismo presente nei sindacati. È proprio vero che Cisl e Uil sarebbero all'avanguardia del rinnovamento? Susanna Camusso, ad esempio, ha in un suo recente libro-intervista, ammesso errori e difficoltà del suo sindacato nell'affrontare la questione dei precari senza saper esplorare tutte le vie della contrattazione. Ma Cisl e Uil come hanno operato in questo campo, quali marea di adesioni hanno trovato fra i giovani senza lavoro? Ed è possibile indicare come emblema del loro non conservatorismo il «Patto per l'Italia» firmato con Berlusconi nella precedente legislatura e in sostanza rinnovato nella legislatura appena conclusa con la quasi uscita dal campo dello stesso Berlusconi? Chi è stato «complice» (parola cara all'ex ministro Sacconi)? Quali risultati concreti a favore del mondo del lavoro hanno ottenuto, rompendo con la Cgil e assumendo la linea del dialogo permanente col centrodestra?

Coloro che poi accusano la Cgil di essere ancorata a

schemi antichi dovrebbero anche ricordare le battaglie condotte nel pubblico impiego, a fianco di Massimo d'Antona, per introdurre criteri contrapposti al sistema clientelare e burocratico imperante. E potrebbero esaminare accordi recenti, come quello siglato alla Coop Adriatica (qui senza Cisl e Uil) dove la Filcams Cgil ha contrattato la flessibilità, cercando di conciliare le richieste dell'azienda con le esigenze dei singoli lavoratori. Con l'adozione di una conclusione importante ovvero sia la consultazione dei lavoratori che per il 70% hanno approvato l'intesa.

Altre esperienze che testimoniano soluzioni innovative che mirano a dare una risposta alle attese dei giovani precari riguardano il contratto dei dipendenti degli studi professionali e l'accordo per i lavoratori di aziende che fanno recupero crediti. Sono stati rievocati da Elena Lattuada, segretaria Cgil che tra l'altro, in un'intervista apparsa sul «Diario del lavoro» ha parlato di un seminario svoltosi a Milano in cui si è discusso di proposte atte a innovare il sistema di contrattazione. Onde recuperare «margini per remunerare la produttività, permettendo di allargare la platea a soggetti che oggi ne sono esclusi». Un modo per colmare il solco tra i tutelati e i precari non tutelati. È quel solco utilizzato, appunto da chi oggi «sale in politica» e punta il dito contro la Cgil, sola colpevole di una frantumazione ossessiva del mondo del lavoro. Dimenticando quanti tra sindacati e personalità politiche hanno cooperato a politiche governative che a quella frantumazione hanno dato un appoggio enorme.



I COSTI DELLA POLITICA

LA "PENSIONE DORATA" DELLE CARICHE ISTITUZIONALI

MA DOVE VANNO I PRESIDENTI

Per Napolitano, Schifani e Fini già pronta la nuova "casa" oltre agli uffici, avranno personale riservato e l'auto blu

IL CASO

ANTONIO BECCADELLI

ROMA. Ex presidenti cercano casa. Con la legislatura che nascerà dopo le elezioni di febbraio il Capo dello Stato Giorgio Napolitano, il presidente del Senato Renato Schifani e il numero uno di Montecitorio Gianfranco Fini dovranno cercarsi una nuova sistemazione rispetto a quella attuale. E tutti e tre dovranno fare i conti con drastici cambiamenti della loro vita.

Giorgio Napolitano è tra le alte cariche quella con le maggiori certezze per il futuro. Una volta lasciato il Quirinale con l'elezione del suo successore da parte delle nuove Camere, tornerà a Palazzo Madama da senatore a vita. Oltre al vitalizio da parlamentare pagato dal Senato, gli spetta un ufficio a Palazzo Giustiniani e una segreteria con del personale. Oltre all'auto blu e alla scorta che gli vengono concessi vita natural durante dal Quirinale, a cui carico restano anche la bolletta del cellulare ed un'utenza telefonica del presidente emerito della Repubblica che verrà installata nell'abitazione privata dei coniugi

Napolitano, nel quartiere Monti: in via dei Serpenti, a due passi dalla Banca d'Italia.

Ma i benefit a vita restano solo al presidente della Repubblica. Grazie ai tagli ai costi della politica varati nella scorsa legislatura per contrastare l'ondata dell'antipolitica, per i presidenti di Camera e Senato il "trattamento speciale" da ex dura, infatti, "solo" per dieci anni. Anche se va detto che Renato Schifani se la passerà indubbiamente meglio di Gianfranco Fini. L'esponente palermitano del Pdl sarà il capolista dei candidati berlusconiani in Sicilia al Senato e la sua rielezione al Senato sembrerebbe scontata; anche se pare che egli abbia già messo una pietra sopra la prospettiva di una propria rielezione allo scranno più alto di palazzo Madama. Ma Schifani rimarrà comunque un senatore "speciale": in qualità di ex presidente dell'assemblea di Palazzo Madama, infatti, per dieci anni avrà a disposizione dei bei benefit. A partire dall'ufficio. Schifani ha scelto per sé le stanze che Francesco Cossiga occupava da senatore a vita dopo aver lasciato il Quirinale. Una superficie molto vasta, all'ultimo piano di palazzo Giustiniani, cui si accede da un ascensore riservato (per azionarlo serve una chiave) e soprattutto con una vista davvero

mozzafiato sul Pantheon: uno degli studi dell'attuale presidente del Senato, poi, è impreziosito da una splendida terrazza che si affaccia proprio su piazza della Rotonda.

Oltre all'ufficio prestigioso con vista sul monumento che ospita le tombe dei Savoia, Schifani avrà a disposizione, a spese del Senato, e sempre per dieci anni, quattro collaboratori (due avranno uno stipendio compreso tra quello percepito dai consiglieri e quello dei documentaristi, mentre altri due avranno una retribuzione di livello inferiore). Ma il numero dei collaboratori di Schifani potrà arrivare fino ad otto se l'ex presidente deciderà di spartire tra più persone l'equivalente dei quattro contratti previsti. Ovviamente, poi, potrà servirsi anche di un'auto blu del Senato.

Benefit più o meno analoghi avrà anche il presidente uscente della Camera dei deputati Gianfranco Fini, anche se purtroppo per lui non disporrà di un ufficio bello come quello che toccherà al suo omologo di Palazzo Madama. Benefit a sua disposizione per dieci anni anche se, per ipotesi, non dovesse essere nel frattempo rieletto in Parlamento. L'ex leader di An potrà contare su alcune stanze nel palazzo Theodoli, alle spalle di Montecitorio e Palazzo Chigi. Niente di particolarmente lussuoso, e soprattutto, come panorama, niente a paragone dell'altana sui tetti di



Roma di Montecitorio che Pier Ferdinando Casini occupava da ex presidente della Camera e che ha lasciato liberi soltanto qualche mese fa, dopo la trasformazione da "vita natural durante" in "a termine" dei benefit degli ex presidenti della Camera in vigore dalla fine dagli anni '60.

Fini avrà poi due collaboratori

pagati dalla Camera equiparati nella retribuzione ai documentaristi di Montecitorio: a inizio carriera, si legge nel sito internet della Camera, 1.824,16 euro netti per quindici mensilità ciascuno al mese. Così come al Senato, anche alla Camera questi compensi possono essere "spezzettati", consentendo di assumere più collaboratori pa-

gandoli di meno. Fini sarà anche presidente della Fondazione Camera dei deputati: una struttura che pesa sul bilancio interno di Montecitorio e che ha il compito di organizzare eventi culturali, ma di cui i deputati han chiesto la chiusura durante l'esame dell'ultimo bilancio interno: proprio per evitare, dicono i maligni in Transatlantico, che Fini ne abbia la presidenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COLPO DI RENATO

Il numero uno di Palazzo Madama ha già ottenuto l'ex studio di Cossiga, a Palazzo Giustiniani

(*Palazzo Giustiniani, in via della Dogana vecchia, risale al XVI Secolo e appartenne all'omonima famiglia genovese. Oggi ospita gli uffici di rappresentanza dei senatori)

(*Palazzo Theodoli Bianchelli, in via del Parlamento, edificato nel XVI Secolo e ricostruito alla fine del XIX Secolo, è sede di alcuni uffici della Camera dei deputati)

GIANFRANCO NON MOLLA

Lo speaker della Camera avrà alcune stanze a palazzo Theodoli anche se non sarà rieletto



Renato Schifani
Come presidente emerito del Senato avrà diritto per dieci anni a un ufficio a Palazzo Giustiniani*. La sede scelta è all'ultimo piano, dove si trovava un tempo lo studio di Francesco Cossiga. **Sempre per dieci anni, il Senato gli pagherà quattro collaboratori** (ma il numero può essere anche più alto, a parità di retribuzione) e l'auto blu



Gianfranco Fini
Come presidente emerito della Camera avrà diritto per dieci anni ad un ufficio nel palazzo Theodoli**, accanto a Montecitorio. Fini avrà due collaboratori, pagati dalla Camera, e sarà anche presidente della Fondazione Camera dei deputati. Manterrà il diritto a utilizzare l'auto blu



Giorgio Napolitano
Come senatore a vita avrà diritto a un ufficio a Palazzo Giustiniani*, con una segreteria e il personale necessario al suo funzionamento. Come accade agli altri presidenti emeriti, il Quirinale gli metterà a disposizione (vita natural durante) l'auto blu e la scorta. **A carico del Quirinale anche la bolletta del cellulare e un'utenza telefonica riservata installata nell'abitazione**



Un processo telematico più allettante

Il regalo di Natale del governo Monti agli italiani si è chiamato processo telematico. Se ne parla da tanti anni, è vero, e bisogna anche dire che molto è stato già fatto, sia pure tra mille resistenze e tra mille entusiasmi. Il governo, però, ha deciso di imporre un'accelerazione al percorso di digitalizzazione degli atti, in particolare nel Mezzogiorno, perché questa dei tempi della giustizia rimane una delle emergenze prioritarie per il paese. Secondo le stime di Banca d'Italia e del ministero della Giustizia ricordate mercoledì in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto Processo telematico, la risoluzione di un contenzioso civile in primo grado, in Italia, richiede in media, nel Sud, circa il doppio del tempo previsto nel Centro-Nord: solo a Torino, dove si è registrata la migliore performance nazionale, si impiegano 855 giorni per definire un processo, mentre a Bari ce ne vogliono 2022. In media, nel Belpaese ci vogliono 1.210 giorni per la risoluzione di una disputa commerciale al tribunale civile, a fronte di una media europea di 547 giorni. Gli avvocati sono da tempo in prima linea per utilizzare, laddove possibile, le nuove possibilità offerte dalle tecnologie. Resta però da chiedersi: perchè non accompagnare questa riforma, così come fu fatto, per esempio, con la partenza del registro delle imprese telematico, anche con qualche «sconto» fiscale, a fronte dei maggiori risparmi ottenuti? Non sarebbe più allettante per tutti?

Roberto Miliacca



Le regole per denunciare l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza

Si comunica con nuovi modelli

Dal 10 gennaio le Co si adeguano alla riforma Fornero

Pagina a cura
DI DANIELE CIRIOLI

Nuove regole sulle «Co», le comunicazioni obbligatorie telematiche dei rapporti di lavoro. A partire dalle ore 19 del 10 gennaio, infatti, sarà operativo il nuovo standard di sistema previsto dal decreto direttoriale n. 235/2012 che adegua le comunicazioni alle novità introdotte nello scorso anno dalla legge n. 35/2012 (conversione decreto semplificazioni) e dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero del lavoro). Tra l'altro i datori di lavoro dovranno comunicare l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro a termine oltre la scadenza inizialmente fissata e, se assumono apprendisti, indicare anche la data finale del periodo di formazione.

Il sistema «Co». Il sistema informatico d'invio delle «comunicazioni obbligatorie» (da qui sistema Co) ha sostituito le vecchie modalità di comunicazione che le aziende dovevano inoltrare ai centri per l'impiego, all'Inps, all'Inail e al ministero del lavoro. Infatti, con il nuovo sistema non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basta compilare un unico modello in formato elettronico. Per usufruirne, i soggetti obbligati e abilitati devono prima registrarsi ai fini del riconoscimento con le modalità indicate da ciascuna regione e provincia autonoma dove è ubicata la sede di lavoro (la registrazione, cioè, è necessaria per poter adempiere agli

obblighi di comunicazione). I soggetti obbligati alle Co sono: datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestici e gli armatori; pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici; agenzie per il lavoro (di somministrazione). I soggetti abilitati a presentare le Co sono: consulenti del lavoro; avvocati e procuratori legali; dottori commercialisti; ragionieri; periti commerciali; associazioni di categoria; associazioni di categoria dei datori di lavoro agricoli; soggetti autorizzati all'attività di intermediazione; promotori di tirocini consorzi e gruppi di imprese; servizi competenti che inseriscono d'ufficio la comunicazione; periti agrari e agrotecnici. Con decreto direttoriale n. 235/2012, il ministero del lavoro ha adeguato il sistema Co alle novità introdotte durante lo scorso anno dalla legge n. 35/2012 e dalla legge n. 92/2012.

Nuove denunce per l'apprendistato. Una prima modifica riguarda il contratto di apprendistato, la cui disciplina ha subito modifiche non solo dalla citata riforma Fornero ma anche dall'entrata in vigore, nel corso dell'anno 2011, del dlgs n. 167/2011 (T.u. apprendistato). La riforma Fornero ha qualificato l'apprendistato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con necessità di evidenziarne la fine del periodo formativo (al quale è legata la «temporaneità» del rapporto di lavoro; in altre parole, finché dura il periodo formativo il rapporto è «a termine», ma una volta concluso esso diventa «a

tempo indeterminato»). Nel sistema Co, gli aggiornamenti necessari al recepimento delle nuove regole sono stati realizzati mediante l'integrazione, all'interno dei diversi moduli, di un campo specifico denominato «data fine periodo formativo» in cui si deve indicare la data in cui termina il periodo formativo (appuntamento), che nei casi di apprendistato stagionale coincide con la data di fine rapporto. Inoltre, nella tabella «Co_trasformazioneRL» è stata aggiunta la dicitura «fine periodo formativo» che deve essere utilizzata soltanto in caso di termine anticipato del periodo formativo.

Novità per il settore agricolo. Altra modifica riguarda il mondo agricolo e ha comportato l'aggiornamento del modulo «UniLav». L'articolo 18 della citata legge n. 35/2012 prevede che, in caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato (Otd), da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità di datore di lavoro e lavoratori, la data di inizio e quella di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Per rispondere a tale esigenza, è stata inserita all'interno del modulo «UniLav» la possibilità di fare un'unica comunicazione.

La prosecuzione del rapporto a termine. Con decreto 10 ottobre 2012 è stata data attuazione alla legge n. 92/2012 che all'articolo 1, comma 9, let-

tera f), ha previsto l'onere per i datori di lavoro di comunicare, al centro per l'impiego, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro a termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Il decreto ha stabilito che la comunicazione avvenga in base alle modalità di trasmissione previste dal dm 30 ottobre 2007, ossia con la «Co» (il decreto è in vigore dal 25 novembre). Ragione per cui, il ministero ha dovuto adeguare i modelli affinché potessero accogliere il nuovo adempimento, cosa avvenuta con decreto direttoriale n. 235/2012 il quale ha inserito nel quadro «proroga» dell'Unificato-Lav il campo «data fine proroga/prosecuzione di fatto» e il campo «prosecuzione di fatto». Le novità entrano in vigore il 10 gennaio, alle ore 19. Pertanto: per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012 (data di entrata in vigore del decreto 10 ottobre 2012) e il 10 gennaio 2013, le comunicazioni di prosecuzione del termine inizialmente fissato vanno effettuate attraverso la compilazione del quadro «proroga» del modello UniLav, inserendo nel campo «data fine proroga» la data del nuovo termine del rapporto di lavoro; a partire dal 10 gennaio 2013, ore 19, l'adempimento va assolto mediante inserimento della data del nuovo termine del rapporto di lavoro nel campo «data fine proroga/prosecuzione di fatto» e nel campo «prosecuzione di fatto» nel quadro «proroga» dell'Unificato-Lav.

—© Riproduzione riservata—■

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il tagliando per le «Co»

Operatività	Dalle ore 19,00 del 10 gennaio 2013
Aggiornamenti	Prosecuzione rapporti a termine (*) Assunzioni con contratti di apprendistato Assunzioni multiple di lavoratori agricoli (e non)
Altre novità	Individuate le ipotesi di «rettifiche d'ufficio» delle Co presentate
(*) La comunicazione della proroga di un contratto a termine	
Periodo	Modalità operative
Dal 25 novembre al 10 gennaio 2013	Mediante compilazione del quadro «proroga» del modello UniLav, inserendo nel campo «data fine proroga» la data del nuovo termine del rapporto di lavoro
Dalle ore 19:00 del 10 gennaio 2013	Mediante compilazione del quadro «proroga» del modello UniLav, inserendo nei nuovi campi «data fine proroga/prosecuzione di fatto» e «prosecuzione di fatto» la data del nuovo termine del rapporto di lavoro la data del nuovo termine del rapporto di lavoro

Ammesse le rettifiche ai dati trasmessi

LE VARIAZIONI POSSIBILI

Quadri modello 'Unificato-Lav'/(Dati rettificabili)

Datore di lavoro/(Codice fiscale)
Lavoratore (anche coobbligato)/(Codice fiscale)
Lavoratore extracomunitario (anche coobbligato)/(Titolo di soggiorno (numero e scadenza) – Modello Q (sussistenza sistemazione alloggiativa e impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio)
Inizio/(Data inizio – Data fine – Tipologia contrattuale – Tipo orario)
Proroga/(Data fine proroga – Data inizio rapporto – Tipologia contrattuale – Tipo orario)
Trasformazione/(Data trasformazione – Codice trasformazione – Data inizio rapporto – Data fine – Tipologia contrattuale – Tipo orario – Codice fiscale datore distaccatario)
Cessazione/(Data cessazione – Codice causa – Data inizio rapporto – Data fine rapporto – Tipologia contrattuale – Tipo orario)

La possibilità di rettificare i dati trasmessi con la Co risale al 2007. Con nota protocollo n. 8371/07, infatti, il ministero ha acconsentito di modificare i dati entro due termini: cinque giorni dalla comunicazione originaria per i dati essenziali; in qualunque momento (senza un termine) per quelli non essenziali. La funzione di rettifica può essere attivata dal soggetto abilitato che ha effettuato la comunicazione originaria nei seguenti modi: mediante il sistema informativo online, utilizzando il codice di comunicazione per ricercare la comunicazione da rettificare e provvedere a effettuare le necessarie correzioni; mediante l'invio di un file XML, reinviando la comunicazione rettificata e indicando il codice di comunicazione attribuito a quella da rettificare. La rettifica della comunicazione può avvenire sia per iniziativa di chi l'ha effettuata sia su richiesta dei soggetti istituzionali che la ricevono. Successivamente all'invio della comunicazione di rettifica, il sistema informatico rilascia una nuova ricevuta con il

relativo codice di comunicazione. In questo modo la comunicazione originaria (quella precedente alla rettifica) non ha più alcuna efficacia, salvo quella relativa alla data di invio per l'assolvimento dell'obbligo temporale. La comunicazione annullata non può essere oggetto di rettifica. Relativamente alle modifiche dei dati essenziali, tuttavia, in caso di particolare necessità o di situazioni che potrebbero causare danni al lavoratore o al datore di lavoro, gli stessi datori di lavoro possono richiedere ai centri per l'impiego di effettuare una rettifica a tempo scaduto (cosiddetta «rettifica d'ufficio»), cioè successivamente al termine i cinque giorni. In tal caso, il datore di lavoro deve presentarsi di persona presso il centro per l'impiego competente e chiedere di effettuare la modifica possibile nei seguenti casi: a) rettifica a seguito di verbale d'ispezione; b) rettifica per variazione di agevolazione; c) rettifica variazione dei dati del permesso di soggiorno.

